

REPUBBLICA ITALIANA
IL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRETORE DI TORINO

Sezione Lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 5379/81 R.G.L.; promossa da: AMBROSI Antonio, SOTGIU Anna Maria, CONTE Giovanni, CALDAROLA Achille, PETRONE Luigi, STAFANO Francesco, SPERA Giuseppe, PARASOLE Giuseppina, SANFRATELLO Loreto, MORY Delfina, GERVASI Angela, LESSONA Antonino, PELLEGRINO Piero, CERCASI Giuseppe, PECORINO Antonino, CIRCIELLO Francesco, SIMONETTA Vincenzo, LIBERIO Michele, SPEZIALE Gaetano, FURNO Carlo, CASAMENTO Giovanna, MELI Leonardo, BRUNETTI Rocco, COVELLI Adelaide, BELVISI Giuseppe, CAROTENUTO Giorgio, CARLINO Bruno, SAITTA Francesco, ALESSIO Pietro, MAZZA Maria, BISCOTTO Silvano, PRESCINA Michelina, MINUTI Antonino, COSTA Giuseppe, INGRASCIOTTA Francesca, MANTOVAN Servilio, DICIOLLA Colomba, FRANCONERI Domenico, GERACI Calogero, VENTIMIGLIA Antonietta, TOMAINO Domenico, RUGGIERO Antonio, VISCOGLIOSI Maria, elettiv.te dom.ti in Torino, presso lo studio del dott. proc. Antonio Caputo che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Francesco Caterina, Vincenzo Manna e Attilio Baccioli.

— ATTORI —

c o n t r o

FIAT AUTO S.P.A., con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, elettiv.te dom.ta in Torino presso lo studio degli avv.ti Franco Bonamico e Gain Pietro Borsotti che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. prof. Giuseppe Pera.

— CONVENUTA —

OGGETTO: reintegrazione nel posto di lavoro e accertamento della legittimità dei provvedimenti di messa in cassa integrazione e di messa in mobilità esterna.

CONCLUSIONI

Per gli attori:

- A) pronunciarsi l'invalidità della sospensione dei ricorrenti;
- B) in via d'ipotesi dal momento della c.d. messa in mobilità;
- C) condannare la Fiat s.p.a. al pagamento delle retribuzioni;
- D) reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro.

Si deducono quali mezzi di prova: l'interrogatorio del legale rapp.te della Fiat s.p.a. sui fatti di narrativa.

Per la convenuta: previe le declaratorie del caso in ordine alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti GERACI Calogero, CONTE Giovanni, AMBROSI

Antonio, SOTGIU Anna Maria, SPERA Giuseppe, LESSONA Antonino, CIRCELLO Francesco, SIMONETTA Vincenzo, FURNO Carlo; MELI Leonardo, CAROTENUTO Giorgio, SAIITA Francesco, BISCOTTO Silvana, RUGGIERO Antonio, MINUTI Antonino, TOMAINO Domenico, COSTA Giuseppe, VENTIMIGLIA Antonietta; respingere le domande avanzate dagli attori con il ricorso depositato il 24.12.1981 e notificato il 7.1.1982.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

AMBROSI Antonio, SOTGIU Anna Maria, CONTE Giovanni, CALDAROLA Achille, PETRONE Luigi, STAFANO Francesco, SPERA Giuseppe, PARASOLE Giuseppina, SANFRATELLO Loreto, MORY Delfina, GERVASI Angela, LESSONA Antonino, PELLEGRINO Piero, CERCASI Giuseppe, PECORINO Antonio, CIRCELLO Francesco, SIMONETTA Vincenzo, LIBERIO Michele, SPEZIALE Gaetano, FURNO Carlo, CASAMENTO Giovanna, MELI Leonardo, BRUNETTI Rocco, COVELLI Luigi, GARIGLIANO Adelaide, BELVISI Giuseppe, CAROTENUTO Giorgio, CARLINO Bruno, SAIITA Francesco, ALESSIO Pietro, MAZZA Maria, BISCOTTO Silvana, PRESCINA Michelina, MINUTI Antonino, COSTA Giuseppe, INGRASCIOTTA Francesco, MANTOVANNA Servilio, DICIOCCA Colomba, FRANCONERI Domenico, GERACI Calogero, VENTIMIGLIA Antonietta, TOMAINO Domenico, RUGGIERO Antonino, VISCOGLIOSI Maria, con ricorso depositato in cancelleria il 24 dicembre 1981 e notificato il 7 gennaio 1982, evocavano in giudizio davanti a questo Pretore la FIAT AUTO s.p.a. per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

Gli istanti esponevano di essere invalidi assunti alle dipendenze della convenuta a seguito di avviamento obbligatorio ovvero divenuti tali dopo la assunzione; di essere stati posti in cassa integrazione guadagni con sospensione dal lavoro e far tempo dal 6 ottobre 1980; di ritenere illegittima la detta unilaterale sospensione del rapporto di lavoro; di essere stato il provvedimento di sospensione adatto senza tenere conto né della invalidità né delle condizioni di famiglia né di quelle economiche; di non essere stata nella riduzione dell'occupazione rispettata la percentuale riservata ai lavoratori protetti dalla legge 2 aprile 1968 n. 482; di essere stati messi in mobilità esterna; di essere stata lesa con detto ultimo provvedimento la specifica garanzia del posto di lavoro loro riservata, essendosi attuata una sorta di licenziamento mascherato. In via istruttoria chiedevano che venisse disposta la esibizione della documentazione in possesso dell'azienda relativa alla procedura di mobilità, con la indicazione del numero complessivo degli invalidi interessati al provvedimento e che venisse avanzata richiesta di informazioni all'Ufficio di Collocamento in ordine alla percentuale di invalidi assunti obbligatoriamente attualmente alle dipendenze della Fiat. Chiedevano inoltre che venisse ammessa consulenza tecnica sullo stato di crisi aziendale posto alla base del provvedimento di sospensione dal lavoro. Produce-

vano, da ultimo, documenti attestanti l'asserito stato di invalidità.

La società convenuta si costituiva ritualmente in giudizio depositando comparsa di risposta in data 8 febbraio 1982.

Essa sosteneva, in via preliminare, la legittimità della sospensione del rapporto di lavoro con gli attori perché connessa con il riconosciuto stato di crisi aziendale e con l'ammissione alla cassa integrazione straordinaria per 23.000 dipendenti. Più specificamente contestava la appartenenza di 23 ricorrenti alla categoria degli invalidi civili come tutelati dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 e negava per un ricorrente la stessa messa in cassa integrazione guadagni. Ribadiva, quanto alla questione focale della causa, la parificazione degli invalidi agli altri lavoratori sia per ciò che concerne la cassa integrazione che la mobilità esterna, negando a quest'ultima l'asserito carattere di licenziamento mascherato. Il Pretore, all'udienza del 18 febbraio 1982 fissata per la discussione tentava, ma vanamente, la conciliazione della causa; assumeva precisazioni sulla esatta posizione di alcuni ricorrenti e interrogava il procuratore speciale della convenuta, dott. Giuseppe De Cristofaro, sul modo con cui erano state determinate le persone da porre in cassa integrazione guadagni nonché, nell'ambito di queste, quelle da porre in mobilità.

Aderendo alle istanze dei ricorrenti il Pretore disponeva inoltre l'assunzione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di informazioni in ordine alla situazione generale degli invalidi presso la Fiat Auto e al numero di invalidi posti in mobilità.

Ottenute per iscritto le dette notizie ed avute informazioni da parte di un funzionario della Regione sulla prospettiva di soluzione del problema di come tecnicamente dar corso alla mobilità esterna per i lavoratori protetti, all'udienza del 12 marzo 1982, dopo la discussione da parte dei procuratori, la causa veniva dal Pretore decisa con lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori in primis deducono testualmente che per loro, ma evidentemente anche per tutti i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni dalla Fiat Auto, "la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro" sarebbe "comunque illegittima, se non determinata da causa non imputabile al datore di lavoro".

Sul punto precisano "che la prova di tale causa incombe" sull'azienda ma, in via istruttoria, chiedono, come si è detto, consulenza tecnica d'ufficio sullo stato di crisi aziendale che avrebbe determinato la sospensione stessa.

In sostanza alla luce della questione come prospettata gli attori asseriscono che andrebbe provata da parte della Fiat l'esistenza di una causa legittimante la sospensione dei loro rapporti di lavoro e che, in mancanza di tale prova, il rapporto andrebbe senza altro ripristinato ad ogni effetto.

Dalla richiesta di consulenza sullo stato di crisi aziendale, altrimenti inutili, e dall'assenza di una qualsiasi altra osservazione sull'argomento, sembrereb-

be peraltro doversi desumere essere dagli stessi attori ritenuta causa idonea anche detto stato.

Se non vi fossero dubbi su quest'ultima interpretazione del ricorso, la risposta sarebbe semplice.

Basterebbe osservare che lo stato di crisi aziendale è attestato nel Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 dicembre 1980, il quale recepisce un accertamento specifico del CIPI (Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale), per concludere, stante la presunzione di legittimità degli atti amministrativi e delle valutazioni tecniche espresse dalla Pubblica Amministrazione, col ritenere senz'altro legittima la impugnata sospensione dei rapporti di lavoro, come conseguenza della messa in cassa integrazione dei lavoratori.

Sarebbe invero stato onere dei ricorrenti, in quanto contestatori, addurre prove precise atte a sconfiggere - con valutazione da effettuarsi incidenter tantum da questo giudice - quanto ufficialmente e pubblicamente ritenuto, non essendo all'evidenza sufficiente la mera proposta di consulenza, senza formulazione di capitoli, per ridursi essa ad una semplice richiesta di verifica, come tale inammissibile.

Senonchè la questione, in effetti, è di ben più ampia portata e merita una più completa disamina. Essa, e più specificamente di quanto non sia stato fatto nella presente causa, è già stata portata alla attenzione del Pretore e del Tribunale di Torino che si pronunciarono con le sentenze del 24 gennaio 1981 (estensore dr. Panzani) e del 8 ottobre 1981 per la legittimità dell'operato aziendale.

L'accenno fatto in ricorso alla necessità di accertare l'effettiva sussistenza di "una causa non imputabile al datore di lavoro" che fosse idonea a legittimare la sospensione unilaterale dei singoli rapporti di lavoro, fa presumere essere la impostazione dei ricorrenti nei seguenti termini: la Fiat Auto s.p.a. poteva legittimamente procedere a sospensioni di lavoratori ma solo in quanto si fosse trovata in presenza di una impossibilità sopravvenuta alla stregua dei generali principi di cui agli artt. 1256 e 1463 e segg. del codice civile. In mancanza di tale impossibilità sarebbe dato ravvisare una situazione di mora del creditore da parte del datore di lavoro con conseguente illegittimità del rifiuto di ricevere le prestazioni e corrispondente obbligo non solo di pagare le retribuzioni ma anche di accettare concretamente l'attività lavorativa.

Al riguardo giova premettere quale sia la situazione degli instanti nell'ambito aziendale Fiat e da quali vicende furono interessati.

Si tratta delle note vicende che nell'autunno 1980 avevano visto la Fiat Auto dare inizio ai preliminari della procedura per la riduzione del personale, riferita a circa 14.000 dipendenti, e che erano poi sfociate, a seguito di lunghe trattative con le Organizzazioni Sindacali e l'intervento di organi pubblici, nell'accordo 18 ottobre 1980 (doc. 1 Fiat) ove risulta convenuta per un verso, la "revoca delle procedure di licenziamento" e, per altro verso, la "dichiarazione

di crisi aziendale ai sensi della legge 675/1977 dal 6 ottobre 1980" con Cassa Integrazione straordinaria rinnovabile per 23.000 lavoratori o forse più esattamente l'intesa per dar corso, senza opposizioni, alle procedure amministrative per la dichiarazione stessa.

Messe in moto dette procedure, col già citato decreto 18 dicembre 1980 "ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata (Fiat Auto) sospesi o lavoratori ad orario ridotto, sentite le organizzazioni sindacali e le regioni interessate" il Ministro del lavoro disponeva "la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981".

Detto trattamento con i Decreti Ministeriali 15.7.1981, 8.8.1981, 12.1.1982, veniva successivamente prorogato fino al 3 aprile 1982.

Tutto ciò premesso, il problema è quello di determinare se legittimamente i ricorrenti, legati da rapporto di lavoro privatistico regolato dal C.C.N.L. 16 luglio 1979 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, potevano senza il loro consenso essere sospesi dal lavoro e trovarsi costretti a percepire tramite la Cassa Integrazione Guadagni, un compenso ridotto rispetto a quello che avrebbero ottenuto lavorando.

Per la soluzione occorre partire da una osservazione di carattere generale.

Nel corso degli anni, e soprattutto in questi ultimi, è stato dato di vedere nella legislazione in materia di lavoro la introduzione di una serie di provvidenze che comportano per la loro attuazione la necessità di abbandonare alcuni dei principi fondamentali in materia contrattuale disciplinati dal codice civile. Tra questi casi assume una posizione di spicco l'Istituto della integrazione salariale, specie quella cosiddetta straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Secondo l'impostazione tradizionale, non derogata neppure con l'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali, il datore di lavoro quando si trova ad avere personale eccedente le sue esigenze appare legittimato a procedere all'estromissione di parte dello stesso mediante la adozione di provvedimenti di licenziamento sia individuali (per giustificato motivo oggettivo) sia collettivi.

In ordine poi all'entità del ridimensionamento, per consentire all'azienda di sopravvivere nel mondo economico, vige il principio della massima discrezionalità per incidere la cosa nel campo delle scelte imprenditoriali, per giurisprudenza prevalente non sindacabili.

Senonchè il legislatore, mosso dalla preoccupazione di evitare al massimo la disoccupazione e di dare alle aziende la possibilità di procedere alle ristrutturazioni necessarie per l'acquisizione di nuovi equilibri, senza doversi accollare l'onere del pagamento di retribuzioni a lavoratori non indispensabili e senza essere costrette a procedere drasticamente a licenziamenti, ha previsto con riferimento ai casi di "crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali", di processi di "ristrutturazione e riorganizzazione aziendale" di "crisi aziendali" che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occu-

pazionale locale o alla situazione produttiva del settore "(art. 2 legge 5 novembre 1968, n. 1115; legge 8 agosto 1972, n. 464; art. 1 legge 20 maggio 1975, n. 164; art. 2 legge 18 agosto 1977, n. 675) la istituzione di particolari forme di integrazione salariale idonee a garantire ai lavoratori "sospesi" dal lavoro anche a "zero ore" una entrata effettiva pari a circa il 90% del guadagno netto.

Il legislatore cioè, con norme di tipo nuovo nel nostro ordinamento, improntate a finalità anche previdenziali in senso allargato, ha inteso intervenire a sostegno dei lavoratori per evitare che essi possano venirsi a trovare in stato di bisogno. In pratica ha inteso introdurre, sia pure in modo particolare, una forma di garanzia della retribuzione. A questa forma ha peraltro abbinato anche meccanismi di intervento e di controllo sulla mobilità dei lavoratori; ma di questo argomento si parlerà più avanti.

Di fronte quindi ad una situazione di grave difficoltà, all'imprenditore è data la possibilità di evitare il licenziamento dei dipendenti ricorrendo alla attuazione di sospensioni dal lavoro e procedendo a richiedere, attraverso un iter burocratico che impone sempre in via preventiva anche la consultazione sindacale (art. 5 legge 164 del 1975), la concessione in favore dei dipendenti della prevista integrazione salariale.

Venendo ora alla lagnanza dei ricorrenti, i quali contestano, almeno espressamente, non la cassa integrazione in sé ma la avvenuta unilaterale sospensione del loro rapporto di lavoro, occorre dare atto che nulla viene detto dal legislatore del 1968, del 1972, del 1975 e del 1977 in merito al modo con cui detta sospensione vada attuata.

In particolare, in termini espliciti, non è detto che il lavoratore debba accettare la sospensione. E' detto soltanto che la cassa integrazione compete ai lavoratori dipendenti "che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro con orario ridotto". La sospensione dal lavoro è, anzi, una delle condizioni per beneficiare dell'integrazione salariale.

A questo punto v'è da chiedersi se per far luogo alla sospensione del rapporto ai fini in questione occorre richiamarsi, individualmente parlando, alla sussistenza di una dimostrata impossibilità di utilizzare la prestazione di un determinato lavoratore ovvero occorre avere una visione più ampia. Al riguardo è stato quanto mai chiaro il Tribunale di Torino che, con la sentenza citata, ha osservato che in materia di Cassa Integrazione "l'intervento legislativo tende a prescindere dalla considerazione della relazione interindividuale e dalle esigenze di funzionalità causale del rapporto obbligatorio" e ha precisato che in tale prospettiva, la difficoltà o l'impossibilità di prosecuzione dell'attività e quindi l'attribuzione all'imprenditore della facoltà di sospendere o ridurre l'orario di lavoro vengono definiti, nella legislazione speciale, più che nell'ottica del singolo rapporto lavorativo che, statisticamente considerato, tranne casi eccezionali, non potrebbe mai essere considerato inesigibile, sulla base di valutazioni di ordine tecnico-economico e di funzionalità produttiva che comportano un giudizio di convenienza e di opportunità inevitabilmente discrezionale circa l'utilità o meno di produrre secondo i normali livelli produttivi".

In sostanza con le citate leggi, che vedono istituzionalizzato l'intervento del sindacato come portatore di un interesse generale della classe lavoratrice, da compiti specifici in materia di informazione e di controllo si da togliere alla richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni il carattere di atto rimesso al mero arbitrio del datore di lavoro, ed è inteso, da un lato, evitare al massimo nelle aziende di rilevante importanza il ricorso traumatico al licenziamento e, dall'altro, si è inteso imporre una sorta di solidarietà fra i lavoratori nell'interesse dell'intera categoria.

Proprio sotto questa visuale di sospensione del rapporto come condizione per beneficiare della integrazione salariale ed evitare in tale modo, alleggerendo l'azienda da oneri retributivi insostenibili, il ricorso al licenziamento, va data risposta al problema della legittimità della sospensione stessa.

In una visione più ampia, alla quale evidentemente ha voluto riferirsi il legislatore e per la quale ha imposto come garante anche il sindacato, ove, da un lato, si pone la tragica prospettiva di molti licenziamenti, e dall'altra la sospensione del rapporto di lavoro con certi dipendenti ai quali verrà garantito un salario di fatto quasi totale, la legittimità di questa sospensione viene, sia pure ex post, data dal provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio della integrazione salariale.

Il riconoscimento di questo beneficio ad opera dell'organo pubblico, sentite le Organizzazioni Sindacali, avendo come presupposto la attestazione della sussistenza di una situazione di crisi (nel caso di specie di crisi aziendale) garantisce la esistenza di un interesse generale della classe lavoratrice: nessun dubbio sussiste invero in ordine al fatto che sia meglio in assoluto la sospensione del lavoro per alcune persone con intervento della Cassa Integrazione Guadagni che la perdita sicura ed immediata di posti di lavoro.

Questo, naturalmente, a prescindere da possibili diversi interessi, di carattere però egoisticamente individuali.

Quanto alla obiezione che la crisi aziendale andrebbe in ogni caso adeguatamente accertata in causa, valgono le considerazioni svolte all'inizio.

In merito comunque non può dubitarsi, con riferimento alla fattispecie, della sussistenza della stessa, anche per essere questa stata riconosciuta dalla Federazione Regionale CGIL - CISL - UIL e dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici del Piemonte con dichiarazione 15 novembre 1980 (in atti al doc. 5 Fiat). Pur ritenendosi quanto detto di portata generale, nel senso cioè di essere stata in via di principio legittimata attraverso la introduzione dell'istituto della integrazione salariale, quantomeno straordinario, la possibilità per il datore di lavoro, che si trova in certe condizioni, di rifiutare la prestazione del proprio dipendente negandogli altresì la retribuzione, con riferimento ai lavoratori metalmeccanici, ai quali si applichi, come è per i ricorrenti, il contratto collettivo 16 luglio 1979 v'è qualche cosa di più.

Detto contratto, invero, richiama all'art. 4 parte prima, disciplina generale, l'istituto della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, dando per pacifica la possibilità di fare ricorso ad essa, nel rispetto, è ovvio, delle condizioni di legge.

Ne deriva logicamente una rinuncia da parte di coloro che si vengono a trovare vincolati dal contratto, di opporre alla sospensione condizionante l'intervento della Cassa obiezioni di tipo individuale o meglio di opporre contestazioni circa la insussistenza di un'impossibilità per l'azienda, riferita alla persona singola e alla luce della sua sola posizione lavorativa, di ricevere la prestazione, vale a dire di far valere la sussistenza di una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro.

Ritenuta pertanto la legittimità delle sospensioni dal lavoro attuate dalla Fiat Auto (e Teksid) con riferimento a 23.000 dipendenti, quanti furono quelli posti in Cassa Integrazione dalla data del 6 ottobre 1980, si pone il problema dei criteri che avrebbero dovuto presiedere alla individuazione delle persone da coinvolgere nel provvedimento.

Al riguardo va subito detto che la legge tace sull'argomento e così pure tacciono norme di tipo pattizio. E' quindi alla luce di principi di carattere generale che va rivolta la questione.

E' nota la soluzione, confortata da certa giurisprudenza, di ritenere applicabile per analogia la normativa di cui all'Accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale, ma questa soluzione non è convincente.

Diversi, invero, sono i criteri che è giusto che presiedano ai licenziamenti collettivi e alla messa in Cassa Integrazione, atteso il fatto che con il primo istituto il lavoratore si viene a trovare fuori dal rapporto di lavoro e quindi disoccupato, mentre con il secondo rimane pur sempre alle dipendenze del suo datore di lavoro col beneficio, sia pure a carico di terzi, di un guadagno quasi pieno.

Se dunque è naturale che si sia inteso tutelare con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 2 dell'Accordo Interconfederale i lavoratori più bisognosi, con temperando questa tutela con le esigenze aziendali, detta necessità viene meno con riferimento alla messa in Cassa Integrazione Guadagni.

Vi è, è vero, una riduzione in termini netti, di circa il 10% tra quanto il lavoratore percepisce lavorando e quanto ottiene dalla Cassa, ma la differenza praticamente viene annullata quando si osserva che lo svolgimento di una qualsiasi attività porta a carico del prestatore delle spese (trasporti etc.) che per l'esonerato dal servizio vengono a mancare. Inoltre ulteriori vantaggi, indirettamente anche economici, non può negarsi che siano connessi al fatto di avere maggiori possibilità di attendere alle proprie faccende personali e familiari.

Nè si dica, per superare il rilievo svolto, che la Cassa Integrazione prelude o può preludere al licenziamento dei lavoratori interessati alla stessa. Il rilievo è inesatto e va disatteso. Se un'azienda con personale in Cassa, al termine della stessa, sarà costretta a procedere alla riduzione dell'organico, i lavoratori tutti, occupati e in Cassa, verranno a trovarsi in un'identica situazione e sarà doverosa l'applicazione per tutti dei criteri di cui all'Accordo Interconfederale citato.

I lavoratori fruanti dell'integrazione salariale, quanto ai diritti in ordine alla stabilità del posto di lavoro, non vengono ad essere relegati in una situazione

deteriore.

Ciò è importante e merita di essere sottolineato con chiarezza.

Ne consegue che non sussistono diritti in capo ai lavoratori singoli e neppure rilevanti interessi ad evitare direttamente la Cassa Integrazione, i criteri di scelta non possono che essere connessi principalmente con le esigenze aziendali.

L'unica eccezione riguarda quei lavoratori, come i rappresentanti sindacali aziendali, per i quali sussiste un interesse alla concreta presenza sul posto di lavoro: per questi è ovvio che vada rispettato un criterio di rigorosa proporzionalità. Preciso riferimento alle esigenze aziendali è stato, d'altro canto, fatto dal procuratore speciale della Fiat Auto in sede di interrogatorio e la cosa all'evidenza venne ritenuta legittima dalle organizzazioni sindacali non essendovi, notoriamente, stata nessuna opposizione se non per casi del tutto particolari ma sicuramente trascurabili.

Della cosa v'è traccia obbiettiva nel verbale di accordo 19 novembre 1980 (doc. 2 Fiat).

Il fatto quindi che in Cassa Integrazione Guadagni sia stato posto proporzionalmente un numero molto elevato di invalidi rispetto agli occupati, rientra in una scelta che non può essere censurata.

Gli invalidi hanno capacità lavorative ridotte sicchè è ovvio e legittimo che un'azienda che una accertata necessità di rimettersi in sesto utilizzi nello sforzo il personale valido ed in grado di rendere appieno.

D'altro canto, una volta chiarito che il rischio di licenziamento accomuna sia i lavoratori interessati alla Cassa Integrazione Guadagni che gli altri nello stesso modo, non può negarsi come sia, in un certo senso, interesse stesso degli invalidi di beneficiare dell'astensione dal lavoro onde conservare al massimo le residue energie ed evitare usure che talora possono andare ultravires ed essere di sicuro pregiudizio. Resta a questo punto il problema della messa in mobilità esterna.

Con riferimento a questa la difesa attorea asserisce che "non essendo state sviluppate le procedure adeguate, deve considerarsi nulla o comunque inefficace" Mancando la indicazione specifica delle ragioni della nullità e della inefficacia per asserite cause procedurali potrebbe questo Pretore disattendere il rilievo per la sua totale generosità.

Peraltro, pur mancando probabilmente agli atti della convenuta tutta la documentazione in argomento, non si può disconoscere un preciso valore ai deliberati della Commissione Regionale per l'Impiego adottati in data 23 dicembre 1981 (doc. 13 Fiat).

Questa Commissione, come organo istituito dall'art. 22 della legge 675 del 1977 con "lo scopo di favorire la mobilità della mano d'opera ai fini dell'attuazione" delle finalità della legge stessa, non può non avere esaminato, prima di attivarsi per quanto di competenza, la legittimità dei presupposti per il suo intervento. E' in sostanza impossibile presumere la nullità o la inefficacia di una procedura che coinvolga anche pubblici uffici quando manca ogni riferimento preciso sull'esistenza di possibili vizi e quando i pubblici uffici danno corso a

quanto di loro pertinenza.

Non resta così che passare all'argomento più specifico e forse di maggior interesse per i ricorrenti: quello del loro inserimento nelle liste di mobilità. Essi lamentano che "con la messa in mobilità non è offerta la specifica garanzia del posto di lavoro per gli invalidi e sostanzialmente si è operato un licenziamento mascherato, non essendo gli stessi capaci di superare la prevista prova".

Si ripropone qui il problema già esaminato per la messa in cassa integrazione ma questa volta i termini della questione sono diversi.

La messa in cassa integrazione è un provvedimento che non implica l'esodo dall'azienda mentre la messa in mobilità, al contrario, tende proprio a favorirlo nell'intento di alleggerire le aziende di personale in eccedenza. E, ben conscie di ciò, le Organizzazioni Sindacali al punto 8 dell'Accordo 18 ottobre 1980 nonchè al punto 1 del III comma dell'Accordo 13 luglio 1981 convennero con la Fiat che la individuazione dei lavoratori (7.500) da inserire nel processo di mobilità dovrà fare riferimento "alle esigenze tecniche produttive, all'anzianità e alla situazione economica della famiglia e dei lavoratori interessati".

Le Organizzazioni Sindacali e la Fiat convennero altresì che nell'applicazione di tali criteri sarebbe stata effettuata una verifica fra le parti (punto 8 accordo 18 ottobre 1980).

In sostanza vennero previsti per l'inserimento nelle liste di mobilità gli stessi criteri di scelta già fissati dall'Accordo Interconfederale 5 maggio 1965 con la combinazione di diverse esigenze. E' d'uopo, a questo punto, prima di trarre delle conclusioni, esaminare cosa significa mobilità e cosa essa comporta per il lavoratore.

Inserimento nelle liste di mobilità significa per il singolo individuo venire a far parte di un gruppo di lavoratori potenzialmente e tendenzialmente destinati a trovare lavoro altrove, mediante forme di collocamento agevolate proposte dalla Commissione Regionale per l'Impiego.

Meno facile è la risposta al secondo quesito o meglio alla questione di quali siano le conseguenze della mancata accettazione del nuovo posto di lavoro messo a disposizione.

Mancano in proposito disposizioni di legge complete e quelle contrattuali sono pure di non facile comprensione. Nessuna legge invero si pronuncia sull'obbligo o meno del lavoratore in mobilità di accettare il nuovo posto di lavoro che gli viene offerto.

Forse il legislatore ha ritenuto superflua la cosa fidando su un senso di solidarietà regionale dei lavoratori che tendenzialmente avrebbero accettato i nuovi lavori ponendosi così al riparo di possibili e probabili futuri licenziamenti, ma a livello individuale non può ignorarsi una infinità di situazioni concrete che possono indurre un certo lavoratore a pronunciarsi per un rifiuto.

In caso di rifiuto il lavoratore, può ritenersi certo per la mancanza di previsioni legislative contrarie, continuerà a fruire della Cassa Integrazione Guadagni. E nel fare questa affermazione il pretore non ignora che al punto d) dell'art. 4, disciplina generale, sezione prima, del c.c.n.l. 16 luglio 1979 viene det-

to: "Il lavoratore che non accetti offerta di impiego avente caratteristica di equivalenza professionale in azienda operante in un'area compresa entro 50 KM dal comune di residenza - salvo che la particolare localizzazione dell'azienda consigli un esame specifico in sede territoriale - decade dal diritto delle erogazioni della Cassa integrazione guadagni al termine del periodo per il quale era stata autorizzata, nonchè da qualsiasi erogazione a carico dell'azienda".

Si tratta invero di un disposto che se è sicuramente valido per quanto riguarda la parte relativa alle erogazioni aziendali, pone dei problemi in merito al diritto alle erogazioni della Cassa Integrazione Guadagni.

Queste erogazioni non sono del datore di lavoro e quindi questi non può disporne; egli può non più inserire il lavoratore fra coloro per i quali si chiede la integrazione salariale ma non può metterlo in cassa integrazione ed evitare che percepisca il beneficio connesso a detto stato.

Se però non inserisce più il lavoratore fra i dipendenti da porre in cassa integrazione deve riammetterlo in servizio, a meno che non intenda licenziarlo. E' certo peraltro che ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 30 marzo 1978, n. 80 coordinato con la legge di conversione 26 maggio 1978, n. 215, il lavoratore che non supera il periodo di prova presso l'azienda alla quale è stato avviato in applicazione del meccanismo di mobilità, a decorrere dal giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con la predetta azienda, è reintegrato nel precedente posto di lavoro mantenendo il diritto al trattamento della cassa integrazione.

Ora, se il lavoratore rientrato dalla cassa integrazione viene licenziato a causa dell'opposto rifiuto al trasferimento, a prescindere dai problemi che qui non interessano della legittimità del rifiuto stesso, sussiste a monte la necessità di risolvere il problema se lo stesso è stato legittimamente posto in mobilità.

Se invero un lavoratore è stato posto in mobilità in maniera non consentita egli sicuramente potrà rifiutare l'avviamento altrove e l'eventuale licenziamento erogato sarà illegittimo.

Quindi, tornando al caso di specie, qualora venisse dalla Fiat Auto adottato un licenziamento di un lavoratore in mobilità, richiamato dalla Cassa Integrazione Guadagni, per rifiuto di accettazione di un nuovo posto di lavoro, il licenziamento sarebbe sicuramente illegittimo se il lavoratore fosse stato posto in mobilità nonostante l'assenza dei già citati criteri delle esigenze tecnico-produttive, della anzianità e della situazione economica familiare.

Ma, fino a prova contraria, essendo stato espressamente previsto nell'intesa 18 ottobre 1980 che i criteri circa la messa in mobilità sarebbero stati controllati dalle Organizzazioni Sindacali e non risultando esservi state contestazioni al riguardo - nulla dicendo in proposito neppure il volantino FLM - Piemonte 19 gennaio 1982 afferente proprio i lavoratori in mobilità della Fiat, chiamati ad uno sciopero sulla occupazione - (doc. 14 Fiat), si deve presumere essere stati questi correttamente applicati.

E veniamo agli invalidi.

Con riferimento agli stessi, dalle informazioni ottenute dall'Ufficio Provin-

ziale del Lavoro e della Massima Occupazione di Torino, risulta che a fronte di un carico totale per la Fiat Auto, azienda di 130.000 dipendenti, di 3.097 (numero degli invalidi appartenenti alle varie categorie assunti obbligatoriamente), 624 vennero inseriti nelle liste di mobilità. Si tratta invero di un numero proporzionalmente elevatissimo e sicuramente eccessivo ma nonostante ciò non si può escludere, almeno in teoria, rientrare i singoli soggetti interessati, tra i lavoratori aventi le caratteristiche di cui al citato art. 8 dell'accordo 18 ottobre 1980.

Senonché, una cosa è certa: pur essendo gli invalidi in mobilità in numero di 624 quando le percentuali loro proprie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 venissero intaccate per avvenute uscite di taluno di essi, gli altri verranno a trovarsi al riparo da qualsiasi conseguenza negativa afferente la stabilità del posto di lavoro, e ciò in forza della speciale garanzia loro offerta dalla legge stessa. La legge 482 del 1968 vuole che le aziende occupino un certo numero - pari al 15% della forza lavoro - di lavoratori meritevoli di protezione (invalidi, orfani e vedove, sordomuti) ripartiti percentualmente, quanto agli invalidi, tra le categorie degli invalidi di guerra (25%), degli invalidi civili di guerra (10%), degli invalidi per servizio (15%), degli invalidi dal lavoro (15%), degli invalidi civili (15%), e, pur non venendo la cosa detta espressamente, tutela in maniera rigorosa l'occupazione degli stessi nei limiti della percentuale d'obbligo.

Viene garantita cioè al massimo l'occupazione dei lavoratori protetti, ai quali dovranno essere assegnate mansioni confacenti, si da trovarsi al riparo da licenziamenti per riduzione di personale o per giustificato motivo obiettivo (fatta eccezione per l'ipotesi di perdita di ogni capacità lavorativa o di aggravamento dell'invalidità in modo tale da determinare pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti) a meno che non diventino eccedenti la quota di legge. Solo in questo caso il datore di lavoro, che come regola ha diritto di beneficiare di prestazioni lavorative piene, è facoltizzato a ridurre la presenza del personale protetto offerente prestazioni ridotte (Cass. 2 Agosto 1975 n. 2958 in Foro It 1975, I, 2204; Pret. Pescara 10.11.1976 in Orient. Giur. Lav. 1977, 213). Nel caso quindi degli invalidi Fiat Auto assunti tramite il collocamento obbligatorio - giova sottolineare questa precisazione non essendo quelli divenuti tali nel corso del rapporto, per prevalente giurisprudenza, equiparabili agli stessi - appartenenti alle categorie degli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, essendo essi (esclusi quelli occupati tramite delibere di "scorrimento" ex art. 17 legge 482/1968) in numero rispettivamente di 99, 163, 111 e 276 a fronte di un numero di posti loro riservato rispettivamente di 2790, di 1116, di 1674 e di 1674, si può senz'altro affermare, anche nell'ipotesi in cui la popolazione lavorativa scendesse di tutti i 23.000 lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni, la loro certa intangibilità.

Un loro licenziamento, adottato senza la sussistenza delle regioni di cui all'art. 10 della legge 482/1968, sarebbe sicuramente illegittimo anche a fronte di un rifiuto di usufruire del meccanismo della mobilità. Detta mobilità può inve-

ro giocare solo a loro favore, nel senso cioè di costituire una porta aperta per ottenere eventualmente un posto di lavoro più gradito e confacente, sicuramente mai come mezzo coatto per lasciare la Fiat.

Per gli invalidi ricorrenti di cui alle categorie elencate (tutte quelle di legge meno gli invalidi civili) sarebbe anche possibile - sempre che ne venisse ravvisato un interesse - emettere pronuncia diretta ad estrometterli dalle liste di mobilità ma detta pronuncia non è consentita ad opera di questo Pretore mancandovi la corrispondente richiesta: fra le conclusioni del ricorso (vedi epigrafe) v'è solo quella della pronuncia di invalidità della sospensione dal lavoro, in via di ipotesi, dalla data di messa in mobilità, che è richiesta diversa. Essi, se anche fossero esclusi dalla mobilità, rimarrebbero pur sempre sospesi dal lavoro in quanto rientranti fra i dipendenti in Cassa Integrazione.

Nel caso degli invalidi civili, assunti in numero di 2021 a fronte di 1674 posti (verosimilmente aumentati a 2021 per applicazione dello "scorrimento" da altre categorie e dal recupero dei resti) il discorso è diverso.

Essi, come gruppo, qualora il personale complessivo FIAT Auto da 130.000 lavoratori sarà disceso ad una entità inferiore, corrono il rischio, se ancora in forza, di essere licenziati in quanto eccedentari. Sussiste quindi in interessi di categoria all'esodo di un certo numero. La messa in mobilità è sicuramente il mezzo per favorire la cosa.

E' certo peraltro che qualora l'esodo di invalidi squilibrasse la percentuale di legge l'Ufficio del Lavoro sarà tenuto ad integrarla con altri invalidi civili iscritti nelle liste dei disoccupati.

Una soluzione che parrebbe anche logica, vale a dire quella in forza della quale l'Ufficio del lavoro potrebbe anche "bloccare" la mobilità degli invalidi civili quando divenissero di numero inferiore agli obbligatoriamente assumendi, non sembra invece corretta perchè lede l'interesse del singolo invalido che potrebbe gradire il passaggio ad altra azienda (e ciò parimenti a quanto già detto per le altre categorie di invalidi).

E' certo ancora che una volta sceso il numero degli invalidi civili al disotto della quota d'obbligo, gli altri invalidi, in forza della già menzionata generale tutela della legge 482, in pratica essi pure divengono immuni da rischi quanto alla garanzia del loro posto di lavoro.

Con riferimento a detti invalidi peraltro non sarebbe possibile, a prescindere dai problemi dovuti alla mancata richiesta in sede di conclusioni del ricorso, neppure la esclusione dalla mobilità per la impossibilità di determinare il numero degli inseribili nella lista, ignorandosi di quale entità sarà l'esodo, al termine dell'operazione combinata fra mobilità, prepensionamento e esodo agevolato concordata il 18 ottobre 1980, nonché per l'opportunità che nella lista stessa sia incluso un numero eccedente il minimo necessario, attesa una evidente probabilità del non rinvenimento di posti di lavoro confacenti e del non superamento del periodo di prova (vedi artt. 4, Disciplina Generale, parte I CCNL e art. 3 Decreto Legge 30 Marzo 1978, n. 80 come convertito dalla legge 26 Maggio 1978, n. 215).

In sintesi, e ritornando alle domande costituenti il petitum della causa, con riferimento alle quali si è con quanto sopra in parte ampliato il discorso, sebbene ad argomenti comunque sviluppati in ricorso ed in ogni caso utili per evitare equivoci, si può così rispondere:

- A) la pronuncia dell'invalidità della sospensione dal lavoro dei ricorrenti non è consentita per essersi ritenuta cosa legittima procedere alla stessa per effetto di una crisi aziendale riconosciuta con l'attribuzione del beneficio, ad opera del Ministro del Lavoro, della Cassa Integrazione Guadagni. Non è consentita neppure in relazione al mancato rispetto di criteri di scelta dei lavoratori da sospendere per essere questi da ritenersi riferiti alle sole esigenze organizzative e produttive dell'impresa;
- B) la pronuncia dell'invalidità della sospensione dal lavoro dalla data di messa in mobilità non è possibile per non qualificare questa la sospensione stessa, rimanendo pur sempre, fino all'eventuale esodo, i lavoratori nello stato di dipendenti in Cassa Integrazione;
- C) la pronuncia di condanna della FIAT Auto S.p.A. al pagamento delle differenze retributive fra quanto i ricorrenti avrebbero percepito lavorando e l'integrazione salariale non è consentita alla luce anche dei principi di solidarietà che improntano la materia de qua e che hanno come obiettivo la salvezza delle aziende per la conservazione al massimo della occupazione;
- D) la pronuncia di reintegrazione nel posto di lavoro non è possibile per non essere i ricorrenti lavoratori licenziati. Né tale domanda si può leggere come richiesta di declaratoria, da emettersi in anticipo, dell'illeceità di un futuro licenziamento, per la equiparazione menzionata in ricorso, fra messa in mobilità e "licenziamento mascherato". La messa in mobilità non è un licenziamento, è invece uno strumento che facilita l'esodo del personale in esuberanza per evitare in un secondo momento il rischio di licenziamenti. Questi rimangono meramente potenziali sicché ai ricorrenti in ogni caso manca un interesse, giuridicamente azionabile (art. 100 Cod. Proc. Civ.) stante la carenza di attualità, di effettività e di concretezza.

E' necessario, a questo punto, fare ancora un cenno circa le posizioni che si differenziano da quella esaminata del lavoratore invalido assunto come tale. Queste singole posizioni costituiscono comunque ipotesi minori e come tali rientranti in quella trattata.

Alcuni lavoratori la FIAT asserisce non essere in mobilità: per costoro la presente decisione vale solo per la parte relativa alla generica messa in Cassa Integrazione.

Altri lavoratori sarebbero invalidi civili ma non sarebbero stati assunti come tali per avere ottenuto l'attestazione della Commissione Provinciale Sanitaria in costanza di rapporto. Per quanto riguarda costoro va detto, in conformità alla prevalente giurisprudenza (Vedi, in particolare, Trib. Napoli 24.9.1977 in Riv. Giur. Lav. 1977, II, 1066), che non concorrono ad integrare le percentuali d'obbligo sicché ad essi compete il trattamento dei lavoratori normali. Giova precisare che la soluzione della non inseribilità dei detti lavoratori nelle quote -

soluzione alla quale giustamente accede anche l'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione che nel fornire i dati dei lavoratori protetti non li ha computati - è tutto sommato, nel caso concreto, di favore per gli stessi invalidi in quanto, in caso contrario, per l'ipotesi di rilevante calo degli occupati nell'azienda, potrebbe essere in modo assai consistente ridotto il loro numero complessivo perchè in sicuro forte soprannumero. E' vero che non essendo considerati invalidi civili non godono delle protezioni proprie di questi, ma è altresì vero che in una ipotesi di riduzione di personale, essi si verrebbero a "mescolare" fra l'intera massa di lavoratori e non verrebbero invece ad integrare quel più ridotto numero di lavoratori per i quali la sopravvivenza del posto di lavoro, secondo la giurisprudenza, è legata per certi aspetti (casi di lavori occupati pietatis causa o di dubbia convenienza) al permanere di determinate percentuali.

Infine alcuni ricorrenti non sarebbero invalidi appartenenti alle categorie di cui alle leggi 482 del 1968. Per costoro, al pari dei lavoratori di cui alle categorie esaminata in precedenza, valgono, della presente sentenza, i discorsi genericamente fatti sugli istituti trattati a prescindere dalla sussistenza di una particolare garanzia del posto di lavoro.

Rimangono le spese di giudizio.

Al riguardo, la particolarità della controversia e la parziale novità delle questioni oggetto d'esame, ne consigliano la integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.


Il Pretore di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 Cod. Proc. Civ., assolve la convenuta dalle domande; Spese compensate.

Così deciso in Torino all'udienza del 12 Marzo 1982.

Il Pretore

Edoardo Denaro



Torino 23 Marzo 1984 – Cassaintegrati mentre assistono all'Udienza in Pretura.

PRETURA DI CHIVASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Chivasso,
dr. Enzo La Gamba
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da: BENNICI Giovanna, MARZOTTO Salvatore, SQUILLACI Francesca, TAVANO Maria, D'APRILE Eloisa, CASSANELLI Michele, DI BARI Guglielmo, SGOBBI Flavio, SAVIANO Michele, ZACCAGNINO Rocco, DURAN Vincenzo, GATTO Domenico, RIMBARI Rosa, ROSSO Cosimo, ARGENTO Giovannina, CENA Pier Angelo, LO BURGIO Francesco, GUCCIARDI Caterina, CIANCIOLO Salvatore, CIANCIOLO Vittorio, CALDARERA Anna, LONGO Flaviano, LA PIANA Antonino, BARRESI Vincenzo, DI TRANA Maria, DI CHIARA Angela, MARCIANO' Michelina, PUCCIARELLI Giuliano, GERARDA Giocondo, DAVI Rosa, ARISTARCO Anna, PINTUS Roberto, AMODEI Clara, CARDAMONE Dora, MORETTI Rosina, DI BETTA Maria, SILLARI Anna, AGUS Teresa, RUFFOLO Antonio, LOMBARDO Paola, SIMONETTI Antonio, GRASSO Antonio, BELMONTE Nunzio, ROSSI Maria, MAZZANO Domenico, MIGARONE Gianfranco, FENOGLIETTO PierLuigi, COLOSIMO Riccardo, DI MATTEO Donato, MELA Silvana, CASA Salvatore, MANCA Antonietta, FILIPPONE Vincenza, GIUDICE Rosario, CASANO Caterina, SCALIA Giuseppe, DI CHIARA Salvatore, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Attilio Baccioli e Francesco Caterina.

— RICORRENTI —

c o n t r o

FIAT AUTO S.P.A., con sede in Torino, in persona del legale rappresentante dr. Magnabosco Maurizio, elettivamente domiciliata in Torino via Mercantini 5, presso gli Avvocati Prof. Giovanni Fabbrini, Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti, in forza di procura speciale del 10 dicembre 1982.

— CONVENUTA —

Oggetto: accertamento della legittimità dei provvedimenti di messa in Cassa Integrazione e di messa in mobilità esterna con riguardo tra l'altro ai lavoratori subordinati appartenenti alle categorie protette; con reintegrazione nel posto di lavoro.

CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE:

- "a) pronunciarsi la illegittimità della sospensione dei ricorrenti, ordinandosi la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento della retribuzione non percepita; intesi dal 6.10.1980 ed in ipotesi dal momento dell'accertata

inesistenza della crisi aziendale o comunque della presentazione del bilancio 1981;

- b) pronunciarsi la nullità o comunque la inefficacia della messa in mobilità. In via di ipotesi dichiararsi risolto per inadempienza della Fiat ogni accordo con i sindacati ed ordinarsi la reintegrazione del posto di lavoro dei ricorrenti, condannarsi al pagamento della intera retribuzione del momento dell'inadempienza. In via di ipotesi pronunciarsi la illegittimità della sospensione e della messa in mobilità degli appartenenti alle categorie protette anche perchè discriminatoria e comunque illegittima nei criteri adottati.
- c) comunque ordinarsi la reintegrazione nel posto di lavoro e del pagamento dell'intera retribuzione dal 30.6.83.
- Con conseguenze di legge in ordine agli interessi e rivalutazione e spese di giudizio." "

CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA:

" "Previa riunione delle cause, per il rigetto di tutte le domande attrici, con le motivazioni indicate nel corso della memoria e con vittoria di competenze, spese ed onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 novembre 1982 Bennici Giovanna, Marzotto Salvatore, Squillaci Francesca, Tavano Maria, D'Aprile Eloisa, Cassanelli Michele, Di Bari Guglielmo, Flavio Sgobbi assumendo di essere lavoratori subordinati alle dipendenze della Fiat Auto S.p.A. presso lo Stabilimento di Chivasso, di essere stati sospesi dalla attività lavorativa sin dal 6 ottobre 1980; chiarendo che la Fiat S.p.A. aveva stipulato in data 18 ottobre 1980 un accordo con la Federazione Lavoratori Metalmeccanici con il quale "si" "conveniva fra l'altro dichiarazione di crisi" "aziendale ai sensi della legge 675/77 dal 6 ottobre 1980 al 31 dicembre 1981 (Cassa Integrazione Straordinaria rinnovabile per ventimila lavoratori di Fiat Auto e Teksid), attuazione di mobilità esterna successivamente a verifica da compiersi il 30 giugno 1981, che i lavoratori addetti alle linee di montaggio della carrozzeria Mirafiori della 131 e della 132 - avrebbero effettuato - la C.I.G. a rotazione previa ricostruzione dei turni da subito e da completare nel più breve tempo possibile, che la Fiat avrebbe provveduto a richiamare dalla Cassa Integrazione Guadagni per il loro reinserimento nell'attività lavorativa quei lavoratori che al 30 giugno 1983 - si sarebbero trovati - in integrazione salariale", che alla data del 24 ottobre 1980 dopo aver inviato la lettera di sospensione la Fiat Auto aveva richiesto al Ministero la declaratoria di crisi aziendale e che era stato emanato in data 18 dicembre 1980 il decreto con il quale si era dichiarata la crisi aziendale; che conseguentemente, ferme le sospensioni, era stato deciso lo smantellamento dello stabilimento di Lingotto "con ulteriore ricorso alla sospensione e messa in Cassa Integrazione" e - si era proceduto - alla riduzione del personale occupato con uscite incentivate e si

erano sollecitati provvedimenti per consentire l'uscita con pre-pensionamento anticipato; che le Federazioni Lavoratori Metalmeccanici e la Fiat Auto - S.p.A. - si erano incontrate "per la verifica prevista e - avevano constatato - invece che sarebbe emersa la criticità del permanere degli attuali livelli produttivi conseguiti alla flessione dei mercati automobilistici internazionali, e si erano determinati nel senso che settemilacinquecento lavoratori sarebbero stati inseriti nel processo di mobilità esterna, che i residui lavoratori sarebbero rimasti in Cassa Integrazione sino al 30 giugno 1983 e che sarebbero stati operati rientri al lavoro per trecento lavoratori nel periodo luglio-settembre 1982, per milleduecento lavoratori nel - periodo - novembre - febbraio 1983 e per cinquecento lavoratori nel marzo 1983, ed avevano previsto che lo stato di crisi aziendale si sarebbe protratto sino al 30 maggio 1983; che la Fiat Auto - aveva respinto - i lavoratori subordinati sospesi che avrebbero dovuto rientrare nel - periodo luglio settembre 1982 - e - aveva manifestato - l'intenzione di non rispettare gli ulteriori impegni, evidenziando le difformità che vi sarebbero state e sussisterebbero tra una situazione di fatto favorevole al mercato automobilistico ed ai bilanci dell'azienda Fiat Auto S.p.A. ed i presupposti - dell'accordo - del 18 ottobre 80, del decreto Ministeriale del 18 dicembre 1980 e del mancato rispetto da parte della Fiat Auto S.p.A. dell'accordo del 13 luglio 1981 tra le Federazioni Lavoratori Metalmeccanici e la Fiat Auto S.p.A., fornendo elementi atti a valutare positivamente l'andamento del mercato dei prodotti dello stabilimento lancia di Chivasso in relazione alla forza lavorativa in atto presso lo stabilimento sia precedentemente che successivamente alle sospensioni del 6 ottobre 1980 in considerazione in particolare dell'interruzione di numerosi rapporti di lavoro oltre mille, chiedevano che venisse dichiarata l'illegittimità della sospensione dei ricorrenti ordinandosi la reintegrazione del posto di lavoro ed il pagamento della retribuzione non percepita; in tesi dal 6 ottobre 1980 ed in ipotesi dal momento dell'accertata esistenza della crisi aziendale o comunque dalla presentazione del bilancio 1981.

Chiedevano i ricorrenti inoltre che si pronunciasse "la nullità o comunque la inefficacia" della messa in mobilità al punto b) dalle conclusioni. Ciò sul presupposto che gli accordi tra le Federazioni Lavoratori Metalmeccanici ed una azienda, nella specie la Fiat S.p.A. Auto, non sono vincolanti per i lavoratori tutti. Chiedevano altresì in via di ipotesi la risoluzione per inadempienza della Fiat di ogni accordo con i Sindacati e che venisse ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro dei ricorrenti con condanna al pagamento dell'intera retribuzione dal momento dell'inadempienza.

Con il ricorso, sul presupposto che l'azienda è tenuta ad occupare ai sensi della legge 482/68 il quindici per cento di appartenenti alle categorie protette ed assumendo che "la quantità" degli occupati è inferiore in generale a detta percentuale - ed in particolare presso lo Stabilimento di Chivasso, assumendo che si sarebbe dovuto - conservare fra gli occupati la percentuale del quindici per cento per le categorie protette, ritenendo che la sospensione e la messa in mobilità, in particolare degli appartenenti alle categorie protette, sarebbe stata

realizzata in modo discriminatorio, si chiedeva che si pronunciasse la "illegittimità della sospensione e della messa in mobilità degli appartenenti alle categorie protette anche perchè discriminatoria e comunque illegittima nei criteri adottati.

Al punto c) delle conclusioni si chiedeva che si ordinasse la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento dell'intera retribuzione dal 30 giugno 1983.

Con ricorsi depositati in data 11 novembre 1982 Casa Salvatore, Manca Antonietta, Filippone Vincenza, Giudice Rosario, Casano Caterina, Scalia Giuseppe, Di Chiara Salvatore, di cui al procedimento n. 44/82, Cena Pier Angelo, Lo Burgio Francesco, Gucciardi Caterina, Cianciolo Salvatore, Cianciolo Vittorio, Calderera Anna, Longo Flaviano, di cui al procedimento n. 45/82, Moretti Rosina, Di Betta Maria, Sillari Anna, Agus Teresa, Ruffolo Antonio, Lombardo Paola, Simonetti Antonio, di cui al procedimento n. 46/82, Mazzano Domenico, Migarone Gianfranco, Fenoglio Pierluigi, Colosimo Riccardo, Di Matteo Donato, Mela Silvana, di cui al procedimento n. 47/82, Di Trana Maria, Di Chiara Angela, Marcianno Michelina, Pucciarelli Giuliano, Gerarda Giocondo, Davi Rosa, Aristarco Anna, Pintus Roberto, Amodei Clara, - di cui al procedimento n. 48/82, La Piana Antonino e Barresi Vincenzo, di cui al procedimento n. 49/82, Grasso Antonio, Belmonte Nunzio, Rossi Maria di cui al procedimento n. 50/82, Savino Michle, Zaccagnino Rocco, Duran Vincenzo, Gatto Domenico, Simbari Rosa, Rosso Cosimo, Argento Giovannina di cui al procedimento n. 51/82, identici per contenuto salvo per quanto riguarda la questione avanzata circa la sospensione della messa in mobilità degli appartenenti alle categorie protette che non veniva proposta, ed il ricorso di cui al n. 51/82 al termine del quale non venivano prese le conclusioni, si avanzavano gli stessi problemi e si assumevano le stesse conclusioni.

Fissata udienza di comparizione delle parti interessate in tutti i ricorsi per l'udienza del 12 gennaio c.a., in termini si costituiva ritualmente la Fiat Auto S.p.A. che concludeva per il rigetto di tutte le domande attrici. In primis dichiarava la sua intenzione di accettare il contraddittorio anche in ordine al ricorso Saviano + 6 di cui al procedimento 51/82 qualora con detto ricorso si fosse inteso alla prima udienza concludere come per gli altri ricorsi.

Chiariva la resistente che tutti i ricorrenti erano in cassa integrazione dal 6 ottobre 1980, che uno solo dei ricorrenti era un assunto obbligatorio ex legge 482/68 e che alcuni dei ricorrenti (compreso l'assunto obbligatorio) erano stati inseriti nelle liste della mobilità esterna. Si faceva rilevare particolarmente, in ordine al punto c) delle conclusioni circa la richiesta tendente ad ottenere l'ordine della reintegrazione nel posto di lavoro e del pagamento all'intera retribuzione dal 30 giugno 1983, che la domanda di condanna in futuro si basava proprio su uno degli accordi per i quali si era richiesta risoluzione, come lo si era richiesta per tutti gli altri. Circa la richiesta di dichiarare "la nullità o comunque l'inefficacia della messa in mobilità" di cui al punto b) del ricorso dei ricorrenti si sosteneva la mancanza di interesse ad agire per qualsiasi dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità. Si faceva osservare, in ordine alla richiesta di pronuncia di

illegittimità della sospensione e della messa in mobilità degli appartenenti alle categorie protette, che nel ricorso si sarebbe fatto riferimento esclusivamente alla percentuale di invalidi e, in quanto alla richiesta di dichiarare la risoluzione per inadempimento della Fiat Auto S.p.A. di ogni accordo con i Sindacati, si sosteneva il macroscopico difetto di legittimazione dei ricorrenti a dedurre in giudizio un negozio concluso inter alios per chiederne la risoluzione giudiziaria.

In quanto alla pretesa illegittimità della messa in Cassa Integrazione con la sospensione del rapporto, anzitutto si assumeva che né le fonti normative né le fonti collettive statuivano alcun criterio al datore di lavoro per identificare i lavoratori da sospendere e quelli da mantenere in attività e quindi che la prova di eventuale attività discriminatoria per la scelta avrebbero dovuto allegarla i ricorrenti, e comunque che la società convenuta aveva seguito gli stessi criteri per la messa in cassa integrazione dei dipendenti non omettendo di dare comunicazione al Sindacato di tutti i dipendenti sospesi. Legittima era stata la sospensione secondo la convenuta, dei dipendenti pur non ricorrendo l'ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore richiesta dal Codice Civile per legittimare il datore di lavoro il quale non intenda ricevere la prestazione. Si richiamava all'uopo parte convenuta alla sentenza del Tribunale di Torino 8-20/10 ottobre 1981. Si osservava altresì che i ricorrenti, abbandonando la tesi dell'impossibilità della prestazione per caso fortuito o per forza maggiore, negando l'esistenza e quindi il perdurare della crisi aziendale chiedevano che la prova relativa venisse offerta da essa convenuta dinanzi al Giudice ordinario, con essi in contraddittorio. In ordine all'efficacia degli accordi sindacali nei confronti dei ricorrenti la convenuta si richiamava alla sentenza del Tribunale di Torino 12/3/82 n. 3538 in conferma della sentenza del Pretore di Torino favorevole alla tesi di essa convenuta ed in ordine alla possibilità di valutare di fronte al Giudice ordinario se sussistessero o non i presupposti per ritenere in crisi l'azienda si richiamava parte convenuta alla sentenza del Tribunale di Torino con la quale si assumeva che la procedura ad integrazione straordinaria è sindacale sotto il profilo della legittimità, e non del merito. La disapplicazione, di atti amministrativi da parte del Giudice ordinario può attuarsi soltanto qualora ricorra la illegittimità in senso stretto e non anche quando ricorrano vizi costituenti eccesso di potere.

All'udienza indicata si procedeva, nulla opponendo le parti, vertendo tutti i ricorsi su identiche questioni di fatto e di diritto alla riunione di tutti i procedimenti.

Presentatisi personalmente i ricorrenti Bennici Giovanna, Margotta Salvatore, Cardamone Rosa, Squillaci Francesca, Tavano Maria, D'Aprile Eloisa, Sgobbi Flavio, Manca Antonietta, Casano Caterina, Cena Pier Angelo, Cucciardi Caterina, Cianciolo Salvatore, Agus Teresa, Ruffolo Antonio, Lombardo Paola, Mazzano Domenico, Migarone Gianfranco, Colosimo Riccardo, Di Matteo Donato, Di Trana Maria, Di Chiara Angela, Pucciarelli Giuliano, Gerarda Giocondo, Aristarco Anna, Pintus Roberto, Amodei Clara, Cardamone Dora, La Piana Antonino, Barresi Vincenzo, Grasso Antonio, Zaccagnino Rocco, Gatto Domenico, Argento Giovannina, nonché in rappresentanza della Fiat Auto S.p.A.

Maurizio Magnaboschi, si procedeva all'interpello dei ricorrenti indicati i quali precisavano i periodi in cui erano stati assunti alle dipendenze della Fiat Auto S.p.A. e comunque dello stabilimento Lancia di Chivasso ed indicavano se fossero o non stati posti in lista di mobilità esterna.

Il rappresentante della convenuta Fiat Auto S.p.A. veniva interpellato circa gli assunti dei ricorrenti in ordine, in particolare, agli elementi esposti in ricorso a sostegno della pretesa insussistenza della crisi aziendale della Fiat Auto S.p.A. e si rinviava all'udienza del li 24 gennaio c.a. per la discussione.

All'udienza del li 24 gennaio si presentava personalmente Cassanelli Michele, a suo tempo assunto ai sensi della legge 482/68, che veniva interpellato circa la sua posizione in seno alla fabbrica.

Nulla opponendo le parti veniva invitato altresì il rappresentante della Fiat Auto S.p.A. a fornire chiarimenti in ordine ad alcuni dati di produzione e di fatturato relativi all'azienda pubblicati su un quotidiano nelle more del processo.

Si procedeva quindi alla discussione nel corso della quale dall'una e dall'altra parte si confermavano e si illustravano gli assunti a sostegno del ricorso e della memoria costitutiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' anzitutto da valutare la questione di fondo prospettata dai ricorrenti in ordine alla quale sono state assunte le conclusioni al punto a) del ricorso circa la legittimità o non della sospensione dei ricorrenti operata dalla convenuta Fiat Auto S.p.A.

Osservato al riguardo che dai ricorrenti nessun elemento relativo alla procedura seguita è stato colto per farla ritenere difettosa in qualche punto, è da ritenere inammissibile il ricorso.

L'inoltrarsi da parte del Giudice ordinario nella valutazione degli elementi che hanno determinato la dichiarazione della crisi aziendale (disponendo eventualmente consulenza tecnica come richiesto dalla difesa dei ricorrenti) non costituisce che un comportamento teso ad incidere nel merito di un atto amministrativo, alla sua eventuale disapplicazione per motivi diversi da quelli previsti dalla legge. Disapplicazione alla quale non può provvedersi qualora l'atto amministrativo non sia viziato in punto "legittimità". Disapplicazione alla quale il Giudice ordinario potrebbe provvedere se il comportamento della P.A. finalizzato all'atto amministrativo (il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 3 della L. 5.11.1968 n. 1115), non avesse seguito la procedura prescritta.

E' da rilevarsi che alla sospensione dei dipendenti operata in data 6 ottobre 1980 è seguito il parere sindacale alla dichiarazione di stato di crisi aziendale di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675 da parte della Federazione Regionale CGIL - CISL - UIL e della F.L.M. del Piemonte, il parere ancor positivo dell'INSP di Torino del 18 novembre 1980 nonchè la deliberazione in senso po-

sitivo del C.I.P.I. dell'11 dicembre 1980.

La sospensione del rapporto di lavoro di ventitremila dipendenti è stata infine legittimata con decreto del Ministro competente ai sensi della L. 5 novembre 1968 n. 1115.

A riguardo è altresì da osservarsi, in quanto al problema sollevato dai ricorrenti circa il potere di incidere nella loro sfera giuridica privata da parte del Sindacato, che il parere del sindacato che è seguito positivamente per la dichiarazione di crisi aziendale richiesta dalla Fiat Auto S.p.A. non è vincolante ed è previsto dalla legge 5 novembre 1968 n. 1115. Devono essere sì sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Ma pur nell'ipotesi che dette organizzazioni si fossero manifestate in senso contrario alla richiesta dell'azienda, il Ministro competente, il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base dell'istruttoria del C.I.P.I. all'uopo istituito ben potrebbe, infatti, dichiarare ugualmente la crisi aziendale. Dunque il parere delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative non è impegnativo per il Ministro nè produttivo di effetti nei confronti dei lavoratori. Tant'è che pur se l'azienda e le organizzazioni sindacali concordassero per la dichiarazione della crisi aziendale ben potrebbe il Ministro competente escludere la sussistenza della crisi omettendo di legittimare la sospensione dei rapporti di lavoro operata dall'azienda.

Posto dunque che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha emanato il decreto a seguito del rispetto puntuale della procedura prevista e che ciò ha fatto non certo di iniziativa propria o del Governo di cui faceva parte, ma in attuazione della legge 5 novembre 1968 n. 1115, non può che ritenersi del tutto legittima la sospensione del rapporto tra i ricorrenti e l'azienda. Nè può ritenersi, come vorrebbero i ricorrenti, che la sospensione dei rapporti di lavoro, possa scaturire esclusivamente dall'impossibilità da parte del datore di lavoro di ricevere la prestazione per caso fortuito o per forza maggiore così come richiesto dal codice civile. Le leggi tutte sulla integrazione salariale prevedono, e statuiscono nel senso sopra indicato, casi in cui non sussiste l'impossibilità di ricevere la prestazione. Non soltanto dunque l'impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione legittima il datore di lavoro a sospendere i dipendenti.

Il decreto del Ministro del lavoro di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 ha legittimato, come si è ritenuto, le sospensioni dei lavoratori dipendenti della Fiat Auto S.p.A.; e le proroghe della situazione di crisi aziendale succedutesi nel tempo, per ultima quella sino al 2 gennaio 1983, in quanto emesse nei termini indicati dalla legge sulla integrazione salariale, hanno legittimato il comportamento ulteriore dell'azienda: donde l'impossibilità del Giudice ordinario di valutare la fondatezza o non degli elementi prima e della valutazione poi circa la sussistenza della crisi aziendale.

In presenza dunque di un decreto ministeriale, emanato nel rispetto della procedura prevista e specificamente previsto dalla Legge, è escluso il potere di disapplicazione del Giudice ordinario. Diversamente opinando verrebbe compromesso il principio della divisione dei poteri che sta a cuore di ogni cittadino

e che in forma ogni ordinamento giuridico civile e democratico.

Il controllo del provvedimento amministrativo non può essere che rimesso al Governo intero, il quale del resto è congruamente rappresentato nel C.I.P.I. in quanto detto comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e ne fanno parte, a sensi dell'art. 1 della legge 12 agosto 1977 n. 675 il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il Commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Controllo ulteriore è demandato, secondo la nostra costituzione, al Parlamento.

E' doveroso osservare, del resto, che puntualmente sono stati controbattuti dal rappresentante della convenuta, è chiariti, tutti gli argomenti portati a sostegno dai ricorrenti della propria tesi secondo cui la crisi aziendale della Fiat Auto S.p.A. non sarebbe sussistita all'epoca in cui sono state operate le sospensioni oppure sarebbe venuta meno successivamente.

Non contrastano con la richiesta di dichiarazione di crisi aziendale le assunzioni di dipendenti risalendo queste, limitatamente del resto ad alcune centinaia di persone, a gennaio-febbraio 1980, in un tempo cioè in cui probabilmente era prevedibile la crisi che sarebbe emersa ma non era valutabile così grave come quella che di lì a poco tempo si è delineata ed ha comportato il blocco delle assunzioni. Si precisava altresì che il bilancio del 1981, tenendo conto del quale i ricorrenti escludevano che fosse comunque proseguita la crisi tant'è che avrebbe rispecchiato un utile di novantasettemiliardi, non riguardava la Fiat Auto S.p.A. ma l'intero Gruppo Fiat. Le perdite del mercato automobilistico che aveva registrato un calo di vendite di un milione di vetture erano state assorbite da altre attività del gruppo.

Si chiariva che la Fiat Auto S.p.A. aveva perduto novantasette miliardi. Non si era potuto far fronte da parte della Fiat Auto S.p.A. agli impegni del 13 luglio 1981 in base ai quali trecento lavoratori avrebbero dovuto rientrare al lavoro per il luglio-settembre 1982 perchè la crisi si era aggravata rispetto alle previsioni duecentosettantacinquemila autovetture in meno erano state prodotte rispetto alla capacità produttiva dell'azienda nell'anno 1981 e duecentoventicinquemila vetture erano state prodotte in meno nell'anno 1982. Vero è che v'era stata da parte dell'azienda la riduzione degli stoccaggi delle vetture, ma ciò era avvenuto perchè nel 1980 detto stoccaggio era stato ampliato in previsione di una versione di tendenza in senso positivo. Non si era neppure avverata la previsione, per il 1981-1982, di raggiungere in Italia una quota di mercato di tre punti superiore alla quota in percentuale esistente. La quota è stata del 51-51,5 per cento di fronte alla previsione del 54 per cento e nel mercato europeo, ad esclusione della Spagna e dell'Italia, la quota è stata inferiore allo 0,5 - 0,8 per cento. In particolare le vetture con marchio Lancia erano state vendute con quote sostanzialmente stabili sui mercati, ma in mercati che erano calanti.

Nè può dirsi, che vi sia stato un assorbimento dai paesi stranieri dei prodot-

ti di marchio Fiat in misura superiore al tempo passato. Nel 1980 sono state assorbite duecentoquarantamila vetture, nel 1981 ne sono state assorbite duecentodiciassettemila, nel 1982 sono state assorbite meno di duecentomila.

Posto comunque che non è nel potere del Giudice ordinario, per quanto più sopra ritenuto, valutare la sussistenza o non della crisi aziendale e la legittimità delle sospensioni dal lavoro, operate dall'azienda, in quanto legittimata dal decreto ministeriale "perchè la procedura ad integrazione straordinaria - come ritenuto dal Pretore e dal Tribunale di Torino e sindacabile esclusivamente sotto il profilo della legittimità e non del merito; presto atto che nessun rilievo è stato mosso alla legittimità del procedimento amministrativo e del decreto ministeriale in base ai quali i ricorrenti sono stati sospesi dal lavoro e collocati in cassa integrazione - è da dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. E lo è altrettanto, per quanto sopra ritenuto, in ordine all'accertamento circa il permanere della crisi aziendale.

In quanto al punto b) delle conclusioni dei ricorrenti tendenti ad ottenere la pronuncia di nullità o comunque l'inefficacia della messa in mobilità, è da osservarsi che la messa in mobilità per settemilacinquecento dipendenti è stata attuata in base agli accordi tra le Federazioni dei lavoratori metalmeccanici e la Fiat S.p.A. Auto del 13 luglio 1981. Accertatosi il permanere della crisi aziendale si è ritenuto che i lavoratori dipendenti, nel numero di settemilacinquecento indicato, venissero posti in mobilità. Così è avvenuto, tant'è che alcuni dei ricorrenti sono stati posti nelle liste di mobilità esterna quali Cassanelli, invalido civile.

Ebbene, al riguardo è da ritenersi, non avendo del resto i ricorrenti contestato che la messa in mobilità non sia stata preceduta dall'attuazione puntuale di tutte le fasi previste dalla legge, in particolare della legge 12 agosto 1977 n. 675, che il comportamento della Fiat Auto S.p.A. è stato legittimo.

Peraltro, pur non potendosi condividere la tesi al riguardo prospettata dalla difesa della convenuta secondo cui mancherebbe nei ricorrenti l'interesse ad agire per avere questi acquisito con la messa in mobilità una posizione di vantaggio nei confronti degli altri lavoratori dipendenti posti anch'essi in cassa integrazione, e ciò perchè non sembra contestabile alla luce dell'art. 24 della legge 12 agosto 1977 n. 765 che i lavoratori posti in lista di mobilità sono in una posizione deteriorata tant'è che secondo la dizione dell'art. 24 della legge indicata sono posti in lista di mobilità i lavoratori e le lavoratrici che potranno risultare in esuberanza al termine del processo di ristrutturazione e di conversione produttiva; ciò posto deve essere sul punto respinto il ricorso.

Rispettata la procedura, come è stata rispettata, il ricorso potrebbe trovare accoglimento, sul punto, soltanto nel caso in cui si fosse prospettato e dimostrato che l'azienda avesse compiuto attività discriminatoria in ordine ai ricorrenti e non fosse stata rispettata la graduatoria prevista.

Nè ciò è stato fatto valere, come invece è stato fatto valere in procedimenti svoltisi in altre sedi in ordine ai quali è stato riscontrato dal Magistrato il comportamento discriminatorio dell'azienda (vedi sentenza del Pretore di Milano del 23 novembre 1982 in causa Favini ed altri contro Alfa Romeo S.p.a. e Al-

fa Romeo Auto S.p.a.) con la conseguenza dell'accoglimento del ricorso.

Nessuna richiesta istruttoria, peraltro, è stata fatta al fine di dimostrare il carattere discriminatorio del comportamento della Fiat Auto S.p.A. nei confronti dei ricorrenti.

I ricorrenti sono stati posti in mobilità esterna, come sono stati sospesi, con il rispetto delle procedure previste dalla legge.

In quanto alla posizione specifica del ricorrente Cassanelli, appartenente alla categoria protetta degli invalidi civili — questione questa sulla quale si è chiamati a pronunciarsi al punto b) delle conclusioni del ricorso in ordine alla legittimità o non della sospensione e della messa in mobilità degli appartenenti alle categorie protette — anche perché discriminatoria o comunque illegittima nei criteri adottati, è da osservarsi anzitutto che per il Cassanelli, così come per gli altri ricorrenti posti in lista di mobilità esterna, non è stata prospettata l'ipotesi del comportamento discriminatorio, in danno di Cassanelli tenuto dall'azienda. Così come sono stati sospesi lavoratori non appartenenti alle categorie protette, è stato sospeso a suo tempo Cassanelli e come sono stati posti in lista di mobilità esterna altri lavoratori dipendenti, quali gli altri ricorrenti, così è stato posto in lista di mobilità esterna il lavoratore Cassanelli.

Il principio, che la difesa del ricorrente, vorrebbe veder affermato secondo cui l'azienda non potrebbe sospendere i lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie protette sino a quando la percentuale di questi, in rapporto alla forza complessiva lavorativa in atto, non raggiunga almeno il quindici per cento, previsto quale tetto massimo al quale è obbligata l'azienda ai sensi della legge 482/1968, non può condividersi.

Vero è che la convenuta Fiat Auto S.p.A., privilegiata probabilmente con riguardo allo Stabilimento di Chivasso rispetto ad altri stabilimenti dello stesso gruppo od ancora con riguardo a diverse altre aziende, al momento della sospensione impiegava una percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette inferiore a quella massima del quindici per cento; ma non ne può conseguire che sua sponte debba porre in cassa integrazione guadagni lavoratori appartenenti alle categorie protette soltanto se sia stato raggiunto almeno il rapporto del quindici per cento tra lavoratori appartenenti a dette categorie ed altri lavoratori. E ciò perché la situazione precedente alla messa in C.I.G. non era stata voluta dall'azienda ma era conseguenza delle modalità di avviamento al lavoro dell'ufficio provinciale preposto al collocamento, avviamento deciso in base alle esigenze occupazionali del territorio. Ed anzi è da ritenere che se l'azienda si comportasse nel modo voluto dai ricorrenti attuerebbe una discriminazione in danno dei lavoratori non appartenenti alle categorie protette i quali ultimi soltanto sarebbero sospesi dal lavoro sino a quando non fosse raggiunto il rapporto indicato. Potrebbe accadere che per un certo periodo di tempo venissero sospesi i rapporti esclusivamente con i lavoratori non appartenenti alle categorie protette.

Anche in ordine alla posizione specifica del Cassanelli, come degli altri ricorrenti non appartenenti a categorie protette, in ordine alla messa in mobi-

lità deve osservarsi che nessuna attività discriminatoria è stata prospettata in suo danno rispetto ad altri lavoratori appartenenti alle categorie protette, né si è tentato di darne prova. E' stato posto in lista di mobilità esterna nel rispetto della procedura prevista dalla legge.

Conseguentemente è altrettanto da respingersi il ricorso.

In quanto alla richiesta prospettata in via di ipotesi al punto b) delle conclusioni del ricorso di risoluzione per inadempimento della Fiat di ogni accordo con i sindacati e di ordine di reintegrare nel posto di lavoro i ricorrenti, è da distinguersi l'accordo del 18 ottobre 1980, che ha preceduto la dichiarazione della sussistenza della crisi dell'azienda, e l'accordo del 13 luglio 1981. Il primo accordo, come si è ritenuto più sopra, ha costituito il parere non vincolante per il Ministro, previsto dall'art. 3 della legge 5 novembre 68 n. 1115.

L'accordo del 13 luglio 1981 è invece quello con il quale le Federazioni lavoratori metalmeccanici e la convenuta Fiat Auto S.p.A. convennero che settemilacinquecento lavoratori dell'area piemontese sarebbero stati inseriti nel processo di mobilità esterna, che lavoratori dipendenti dell'azienda nel numero complessivo di duemila sarebbero rientrati al lavoro in ragione di trecento nel periodo luglio-settembre 82, di milleducento nel periodo novembre 1982-febbraio 1983, di cinquecento nel periodo marzo-aprile 1983 e che comunque i residui lavoratori sarebbero rimasti in C.I.G. sino al 30 giugno 1983.

Ebbene, in quanto all'accordo del 13 luglio 1981, è da ritenersi che i ricorrenti, in quanto terzi per quanto ritenuto dalla loro stessa difesa potrebbero chiedere non la risoluzione come è stata chiesta, ma l'esecuzione dell'accordo che può essere inquadrato nella figura del contratto a favore di terzo. Ma ne è stata richiesta la risoluzione, per cui non potrebbe farsi luogo alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro. Ma anche nell'ipotesi che fosse stata chiesta l'esecuzione degli impegni assunti dalla convenuta Fiat Auto S.p.A., a prescindere dal fatto che la convenuta potrebbe far valere, in propria difesa, un eventuale aggravamento della crisi rispetto alle previsioni che l'avevano indotta a stipulare l'accordo il ricorso sarebbe da ritenersi improcedibile. E ciò perché non sono stati allegati dati in base ai quali potrebbero valutare se i ricorrenti facessero parte dei lavoratori dipendenti in ordine ai quali dovrebbe operarsi il rientro.

Nel caso di specie sarebbe da considerarsi peraltro che i ricorrenti appartengono tutti allo stabilimento di Chivasso che non costituisce l'azienda in sé, ma soltanto un elemento del gruppo Fiat Auto in ordine al quale è stato stipulato l'accordo. Per cui i ricorrenti dovrebbero ancora dimostrare che ognuno di loro avrebbe potuto approfittare del fatto in quanto concretamente in vantaggio, per quanto riguarda la graduatoria, rispetto a tutti gli altri.

E' da respingersi pertanto il ricorso in ordine a detto ulteriore punto non dunque perché si tratterebbe, come vorrebbe la difesa della convenuta, di un negozio concluso inter alios ma perché, a prescindere dal problema circa la procedibilità o non del ricorso, non ne è stata chiesta l'esecuzione da parte dei ricorrenti.

Deve altrettanto respingersi il ricorso in ordine alla richiesta di condanna della convenuta alla reintegra nel posto di lavoro di tutti i lavoratori alla data del 30 giugno 1983, prevista nell'accordo del 13 luglio 1981, anche se al riguar-

do problemi di procedibilità non sussisterebbero avendo previsto i patti i rientri al lavoro di tutti i dipendenti.

Al rispetto degli impegni del 13 luglio 81 in ordine al rientro al lavoro di parte dei dipendenti, non può essere condannata la convenuta Fiat Auto S.p.A. perchè il rispetto di detti impegni come si è osservato, non è stato chiesto avendo concluso, i ricorrenti, per la risoluzione di ogni accordo e non per l'esecuzione, nonchè per il fatto, comunque, che essi ricorrenti non hanno provato nè hanno tentato di provare di averne diritto per essere in graduatoria tra i primi trecento che avrebbero dovuto essere reintegrati. Nè al riguardo avrebbe citato all'accoglimento la proroga ministeriale del 15 luglio 1981 nè le successive essendo dette proroghe previste per legge entro brevi periodi di tempo ed avendo le stesse parti dell'accordo previsto e valutato il permanere della crisi aziendale fino al 30 giugno 1983 ed essendosi alla data del 13 luglio 1981, parte convenuta impegnata ai rientri, nei periodi di tempo indicati più sopra, nonostante il permanere della crisi che nelle previsioni dovrebbe terminare entro il 30 giugno 1983. Soltanto la dimostrazione da parte della convenuta di un aggravamento della situazione di mercato rispetto alle previsioni o del mancato avverarsi delle previsioni favorevoli alla ripresa del mercato, avrebbe potuto impedire l'accoglimento del ricorso in ordine ai rientri programmati il 13 luglio 1981 per il periodo luglio-settembre 1982.

Soltanto dopo la scadenza del 30 giugno 1983, in assenza del decreto che proroghi la dichiarazione di sussistenza della crisi aziendale, ma mai nel corso di efficacia del decreto legittimamente emesso, i lavoratori dipendenti potranno avanzare la pretesa di essere reintegrati nel posto di lavoro.

Non può essere condannata la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro dei ricorrenti alla scadenza del 30 giugno 1983 perchè spetterà al Ministro indicato dalla legge stabilire il permanere della crisi aziendale e comunque perchè può essere sottoposto al giudizio ciò che è, non ciò che potrebbe essere, il permanere o la fine della crisi aziendale.

L'impegno assunto dalla Fiat Auto S.p.A. il 13 luglio 1981 di reintegrare i lavoratori dipendenti alla data del 30 giugno 1983 era ed è condizionato all'esaurimento della crisi aziendale per la data indicata. Una condizione che non può essere verificata dal Giudice anteriormente alla data del 30 giugno 1983 e che non potrà essere verificata se non in assenza del decreto di proroga del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le spese e gli onorari di giudizio sono da compensarsi interamente tra le parti stante la natura della causa e la peculiarità delle questioni prospettate.

P.Q.M.

Il Pretore,
pronunciando sul ricorso inoltrato da Bennici Giovanna ed altri di cui ai proc. n. 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - /82 avverso la Fiat Auto S.p.A. in ordine al p. A) ne dichiara l'inammissibilità ed in ordine ai p. B) e C) lo respinge.

Dichiara interamente compensati le spese e gli onorari del giudizio.

Chivasso 24 gennaio 1983



Grugliasco (TO) – Carnevale 1984

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRETORE DI TORINO - SEZIONE LAVORO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 788/83 R.G.L. promossa da: SIMONETTA Vincenzo, PALUMBO Angelo, ROSELLI Benito, BOSTICCO Luigi, PONTE Pietro, MAZZONE Pancrazio, COMO Giuseppe, RUIU Raimondo, IADANZA Nicola, AGOSTINO Giuseppe, CALCAGNO Giuseppe, MARCHIGIANI Tommaso, SAITTA Francesco, MINATI Claudio, DIOMAIUTI Salvatore, TURONE Vincenza, EMMOLO Vincenza, MORELLO Calogero, AMBROSI Antonio, MAIOLO Francesco, GHIGLIA Pierino, CAVAGNERO Giuseppe, BELVISI Giuseppe, CASCIO Leonardo, CAMPAGNOLI Gaetano, GRILLETTA Tommaso, TRONO Francesco, GIOVENCO Vincenzo, DAMA Francesco, ROMANELLO Salvatore, MANCO Antonio, FURNO Carlo, D'AGOSTINO Benito, INGRASCIOTTA Francesca, TOSCANO Salvatore, ALEMANNI Oscar, MANGIONE Matteo, CARDINALE Filippo, SANFRATELLO Loreto, BOSSOLA Giovanni, PRESCINA Michelina, LIGOTINO Giuseppa, CATERINA Rita, GALATA Carmelo, GRIMALDI Rosario, FANELI Giovanni Battista, GRECO Antonio, COLELLA Cataldo, INFANTINO Domenico, LIBERIO Michele, IANNUZZELLI Antonio, CASTIGLIONE Ruggiero, CATTAFI Antonino, MANCINO Onofrio, COSTA Giuseppe, GUGLIOTTA Giovanni, tutti elettivamente domiciliati in Torino in via Cernaia n. 27 presso l'avv. Francesco Caterina che li rappresenta e difende per delega in atti.

- RICORRENTI -

contro

S.p.A. FIAT - AUTO, con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giovanni Fabbrini, Franco Bonamico e Fian Pietro Borsotti, elettivamente domiciliati presso gli ultimi due in Torino, via Mercantini n. 5, per delega in atti.

- CONVENUTA -

Oggetto: Impugnativa di sospensione di cassa integrazione e messa in mobilità.

CONCLUSIONI PER I RICORRENTI:

Piaccia al sig. Pretore Ill.mo
Contrariis reiectis;

- Dichiarare nulle o annullare le sospensioni dei concludenti per essere avvenute e per essere state mantenute per troppo lungo tempo in lesione di diritti soggettivi fondamentali e in particolare del diritto, inerente al contratto di lavoro in corso di sospensione, alla rotazione sulla generalità dei lavoratori;
- Dichiarare illegittimo e immotivato il rifiuto della Fiat Auto S.p.A. a con-

sentire qualsiasi ripresa lavorativa a tutti o, in ipotesi, ad alcuni dei concludenti (originariamente sospesi), vuoi per effetto di rotazione, vuoi per effetto di sostituzione nei posti liberati, vuoi per inadempienza degli accordi (del luglio 1981);

- Dichiarare illegittima o nulla la messa in mobilità dei concludenti e in particolare degli invalidi obbligatoriamente assunti, siccome avvenuta al di là e al di fuori di qualsiasi condizione o presupposto preavviso dalla legge;
- Dichiarare tenuta e condannare Fiat Auto S.p.A. a risarcire i danni dai concludenti subiti e subendi, per la perdita di condizioni soggettive e di status in senso lato, nella misura che verrà determinata nei giudizi instaurandi dai singoli interessati;
- Dichiarare la Fiat Auto S.p.A. inadempiente, in ipotesi di ritenuta validità degli accordi, agli obblighi di effettuare i reintegri previsti e quindi tenuta a far riprendere l'attività lavorativa entro e non oltre il 30/6/1983;
- Con tutte le conseguenze;
- Spese ed onorari come per legge.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:

In via Pregiudiziale di rito, dichiarare per i sigg.ri Simonetta Vincenzo, Ambrosi Antonio, Furno Carlo, Sanfratello Loreto, Liberio Michele, Saitta Francesco, Belvisi Giuseppe, Ingrasciotta Francesca, Prescina Michelina, Costa Giuseppe, la litispendenza con la causa di cui alla sentenza, non ancora passata in giudicato, del Pretore di Torino 12/3/1982, n. 1415, per quanto attiene sia alla sospensione sia alla messa in mobilità:

- Respingere la domanda: già manifestatasi inadempienza della Fiat-Auto agli accordi sindacali sulla gestione della cassa integrazione per difetto di interesse e perchè comunque infondata;
- Respingere le altre domande perchè infondate;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

SIMONETTA Vincenzo, PALUMBO Angelo, ROSELLI Benito, BOSTICCO Luigi, PONTE Pietro, MAZZONE Pancrazio, COMO Giuseppe, RUIU Raimondo, IADANZA Nicola, AGOSTINO Giuseppe, CALCAGNO Giuseppe, MARCHIGIANI Tommaso, SAITTA Francesco, MINATI Claudio, DIOMAIUTI Salvatore, TURONE Vincenza, EMMOLO Vincenza, MORELLO Calogero, AMBROSI Antonio, MAIOLO Francesco, GHIGLIA Quirino, CAVAGNERO Giuseppe, BELVISI Giuseppe, CASCIO Leonardo, CAMPAGNOLI Gaetano, GRILLETTA Tommaso, TRONO Francesco, GIOVENCO Vincenzo, DAMA Francesco, ROMANELLO Salvatore, MANCO Antonio, FURNO Carlo, D'AGOSTINO Benito, INGRASCIOTTA Francesca, TOSCANO Salvatore, ALEMANNI Oscar, MANGIONE Matteo, CARDINALE Filippo, SANFRATELLO Loreto, BOSSOLA Giovanni, PRESCINA Michelina, LIGOTINO Giuseppa, CATERI-

NA Rita, GALATA Carmelo, GRIMALDI Rosario, FANELI Giovanni Battista, GRECO Antonio, COLELLA Cataldo, INFANTINO Domenico, LIBERIO Michele, IANNUZZELLI Antonio, CASTIGLIONE Ruggiero, CATTAFI Antonio, MANCINO Onofrio, COSTA Giuseppe, GUGLIOTTA Giovanni, con ricorso depositato in cancelleria l'11 febbraio 1983 e notificato ritualmente, evocavano in giudizio dinanzi a questo Pretore la Fiat Auto S.p.A. per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.

Gli istanti esponevano di essere invalidi assunti alle dipendenze della convenuta a seguito di avviamento obbligatorio ovvero divenuti tali dopo l'assunzione;

di essere stati posti in cassa integrazione guadagni con sospensione dal lavoro a far tempo dal 6 ottobre 1980;

di ritenere illegittima la detta unilaterale sospensione del rapporto di lavoro;

di essere stato il provvedimento di sospensione adottato senza tenere conto né della invalidità né delle condizioni di famiglia né di quelle economiche;

di non essere stata nella riduzione dell'occupazione rispettata la percentuale riservata ai lavoratori protetti dalla legge 2 aprile 1968 n. 482;

di essere stati in mobilità esterna;

di essere stata lesa con detto ultimo provvedimento la specifica garanzia del posto di lavoro loro riservata, essendosi attuata una sorta di licenziamento mascherato.

In via istruttoria chiedevano che venisse disposta l'esibizione della documentazione in possesso dell'azienda relativa alla procedura di mobilità, con la indicazione del numero complessivo degli invalidi interessati al provvedimento e che venisse avanzata richiesta di informazioni all'Ufficio di Collocamento in ordine alla percentuale di invalidi assunti obbligatoriamente attualmente alla dipendenze della Fiat.

Chiedevano inoltre che venisse ammessa consulenza tecnica sullo stato di crisi aziendale posto alla base del provvedimento di sospensione dal lavoro.

Producevano, da ultimo, documenti attestanti l'asserito stato di invalidità.

La società convenuta si costituiva ritualmente in giudizio depositando comparsa di risposta in data 12 marzo 1983.

Essa sosteneva, in via preliminare, la legittimità della sospensione del rapporto di lavoro con gli attori perché connessa con il riconosciuto stato di crisi aziendale e con l'ammissione alla cassa integrazione straordinaria per 23.000 dipendenti.

Più specificamente contestava la appartenenza di 56 ricorrenti alla categoria degli invalidi civili come tutelati dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 e negava per un ricorrente la stessa messa in cassa integrazione.

Ribadiva, la parificazione degli invalidi agli altri lavoratori sia per ciò che concerne la cassa integrazione che la mobilità esterna, negando a questa ultima l'asserito carattere di licenziamento mascherato.

All'udienza del 24 marzo 1983 l'avv. Caterina dichiarava che l'adanza aveva accettato la buona uscita per cui non aveva più interesse alla presente causa.

Veniva assunto di poi l'interrogatorio di alcuni attori; di poi la causa veniva rinviata all'udienza del 18 aprile 1983 per la discussione.

In detta udienza, dopo che veniva esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa dai procuratori delle parti.

Successivamente era dal Pretore decisa mediante lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di parte attrice diretta a far dichiarare l'illegittimità della sospensione dei ricorrenti operata dalla Fiat Auto S.p.A.

Si rileva dal ricorso che i ricorrenti sostengono che non siano mai esistite le condizioni oggettive per disporre legittimamente le misure di sospensione-cassa integrazione, ma non adducono di contro nessun vizio relativo alla procedura seguita per attuare la cassa integrazione.

All'A.G.O. è attribuito per legge il potere di disapplicare l'atto amministrativo solo per i motivi di legittimità, mentre per quel che riguarda i vizi di merito (mancanza degli elementi della declaratoria della crisi aziendale) la competenza è sottratta all'A.G.O.

A ciò va aggiunto che l'atto amministrativo è coperto da una presunzione juris tantum di legittimità per cui la prova contraria deve essere fornita in ogni caso dai ricorrenti e non dalla Fiat Auto S.p.A.

Sulla base di tali considerazioni, rilevata la regolarità dell'iter che ha condotto alla declaratoria della crisi aziendale e alla successiva sospensione - cassa integrazione va ritenuta priva di fondamento l'eccezione formulata dagli attori.

Passando all'esame dell'eccezione diretta a far dichiarare l'illegittimità del comportamento della Fiat Auto S.p.A. per la mancata adozione da parte di quest'ultima dei criteri propri dei licenziamenti collettivi per la determinazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione questo Pretore condivide la motivazione data dal Pretore di Torino nella sentenza 12/3/1982:

"Ritenuta pertanto la legittimità delle sospensioni dal lavoro attuate dalla FIAT - AUTO (e TEKSID) con riferimento a 23.000 dipendenti, quanti furono quelli posti in cassa integrazione dalla data del 6/10/1980, si pone il problema dei criteri che avrebbero dovuto presiedere alla individuazione delle persone da coinvolgere nel procedimento.

Al riguardo va subito detto che la legge tace sull'argomento e così pure tacciono norme di tipo pattizio. E' quindi alla luce di principi di carattere generale che va risolta la questione.

E' nota la soluzione, confortata da certa giurisprudenza, di ritenere applicabile per analogia la normativa di cui all'Accordo Interconfederale 5/5/1965 sui licenziamenti per riduzione di personale, ma questa soluzione non è convincente.

Diversi, invero, sono i criteri che è giusto che presiedano ai licenziamenti

rio) in capo all'imprenditore soltanto in presenza di una causa di impossibilità oggettiva di ricevere la prestazione, corrisponde la disciplina più elastica contenuta nelle leggi sulla cassa integrazione, che accordano all'imprenditore di sospendere un numero indeterminato di dipendenti anche in circostanze di fatto che non presentano gli estremi civilistici del caso fortuito o della forza maggiore.

Si è delineata una disciplina giuridica sviluppatasi su di un piano parallelo a quello civilistico la quale, se, inizialmente, si è integrata con quest'ultima, ha poi acquistato gradualmente carattere di autonomia e di specialità, a mano a mano che sono andati modificandosi i presupposti di fatto e di diritto sui quali le due discipline operano. Difatti, nel primo caso, il modello teorico di riferimento è costituito dallo schema casuale del contratto di scambio di lavoro-retribuzione con riguardo al quale viene garantito il rispetto degli obblighi assunti liberamente dalle parti contraenti ed il mantenimento del rapporto di reciprocità delle prestazioni; nel secondo caso, invece, l'intervento legislativo tende a prescindere dalla considerazione della relazione in terdividuale e dalle esigenze di funzionalità causale del rapporto obbligatorio per riferirsi piuttosto al contesto aziendale e produttivo globalmente inteso ed alle esigenze di funzionamento dello stesso secondo criteri di economicità e di produttività. In tale prospettiva, la difficoltà o l'impossibilità di prosecuzione dell'attività e quindi la attribuzione all'imprenditore della facoltà di sospensione o ridurre l'orario di lavoro vengono definiti, nella legislazione speciale, più che nell'ottica del singolo rapporto lavorativo che, statisticamente considerato, tranne casi eccezionali, non potrebbe mai essere considerato ineseguibile sulla base di valutazioni di ordine tecnico-economico e di funzionalità produttiva che comportano un giudizio di convenienza e di opportunità inevitabilmente discrezionale circa l'utilità o meno di produrre secondo i normali livelli produttivi. Naturalmente, la scelta operata ha ripercussioni immediate all'interno del singolo rapporto obbligatorio, secondo giustificabili provvedimenti sospensivi che, in una prospettiva meramente civilistica, potrebbero dare luogo ad uno stato di "mora" ovvero di inadempimento contrattuale".

Passando ad esaminare l'eccezione di parte attrice diretta a far dichiarare la illegittimità degli accordi del 18/10/1980 e del 13/6/1981, il Giudicante la ritiene infondata e come tale la rigetta.

I motivi del rigetto sono gli stessi indicati dal Tribunale di Torino nella sentenza 12/3/1982:

"...Il Collegio ritiene opportuno aggiungere che la condotta della S.p.A. FIAT-AUTO appare legittima anche in relazione alla disciplina contrattuale.

Le argomentazioni svolte al riguardo dal Pretore, con un accurata, completa e profonda indagine, appaiono fondate e accoglibili e peraltro non risultano superate dalle censure degli appellanti.

In sintesi, il Pretore ha ritenuto vincolante (anche) per i ricorrenti l'Accordo tra la S.p.A. FIAT-AUTO e le Organizzazioni Sindacali in data 18/10/1980 (in cui era prevista la sospensione del lavoro e la cassa integrazione guadagni)

in quanto intervenuto nell'ambito della previsione dell'accordo interconfederale del 21/1/1975 (modificazione delle norme sulle integrazioni salariali) richiamate dall'art. 5 (disc. gen. Sez. prima) del C.C.N.L. 16/7/1979 per i metalmeccanici, applicabile ai ricorrenti.

Contestando tale parte nella decisione pretorile, la difesa degli appellanti sostiene che l'accordo del 18/10/1980, in quanto transazione collettiva, non potrebbe "interferire sui cosiddetti diritti quesiti dei soggetti individuali"; che le intese confederali del 21/1/1975 non avrebbero per oggetto la contrazione dell'orario ma solo la regolamentazione delle relative conseguenze; che l'intervento del sindacato non riguarderebbe la riduzione dell'orario ma solo le modalità di distribuzione della stessa e non potrebbe comunque concludere a una transazione sui diritti del lavoratore.

Osserva, in senso contrario, il Tribunale che la lettera dell'Accordo Interconfederale 21/1/1975 avvalorata la tesi pretorile.

Per quel che qui interessa, è sufficiente richiamare la disposizione dell'art. 6, 2° comma dell'Accordo: "Nei casi previsti ai punti b) e c) delle cause di intervento, la riduzione degli orari deve essere preceduta da una comunicazione alla struttura sindacale di fabbrica e, per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, al sindacato di categoria competente per territorio relativi alle cause, alla entità, alla durata prevedibile, al numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione seguirà, a richiesta, un esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti; gli effetti sull'occupazione al fine di adottare tutte le misure che ne assicurino la salvaguardia e lo sviluppo; le modalità di distribuzione della riduzione (attuando, in quanto possibile, criteri di rotazione); le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni e normative conseguite.

Anzitutto, il carattere minuzioso della disciplina della procedura, la complessità di questa e l'ampiezza e la rilevanza degli argomenti su cui è previsto l'esame del datore di lavoro e dei sindacati dimostrano, con immediata evidenza, che la procedura è tutta orientata alla conclusione di un accordo. Inoltre, le stesse argomentazioni ed in più l'espressa ed insuperabile previsione che le informazioni ai sindacati e il conseguente esame congiunto debbano precedere la riduzione degli orari, ben fa ritenere che anche la riduzione (e non solo l'applicazione della stessa) deve essere oggetto di trattativa e, possibilmente, di accordo, che peraltro, se modifica il contenuto del rapporto di lavoro, non perciò è necessariamente transattivo.

Anche la dizione dell'art. 5 CCNL secondo cui "in caso di necessità di contrazione temporanea dell'orario di lavoro le parti... fanno rinvio alle intese interconfederali 21/1/1975" non può essere interpretata nel senso voluto dagli appellanti perchè l'articolo opera un rinvio ricettizio della già citata norma interconfederale del 1975.

D'altro canto, per effetto del rinvio recettizio operato dal contratto coll. vincolante per i dipendenti, non può negarsi il potere del sindacato di rappresentare gli stessi nelle materie previste dall'accordo.

L'accordo del 18/10/1980 deve quindi ritenersi vincolante anche per i quattro ricorrenti perchè è stato stipulato nell'ambito dell'accordo interconfederale del 1975, le cui disposizioni, ad opera del rinvio recettizio dell'art. 5 del CCNL del 1979, sono diventate parte integrante dello stesso e perciò vincolanti per gli odierni appellanti.

Donde la conclusione che, anche in base alla contrattazione collettiva, deve ritenersi legittimo l'operato della FIAT-AUTO S.p.A. ”.

Per quel che riguarda il rispetto del termine del 30/6/1983 apposto sull'accordo per il rientro dei cassintegrati, il Giudicante rileva attualmente la carenza d'interesse ad agire degli attori.

Invero, parte convenuta non ha manifestato la volontà di non adempiere, nè d'altra parte può escludersi, prima della scadenza del menzionato termine, un nuovo accordo.

Solo in presenza di un'eventuale inadempimento o in mancanza di un nuovo accordo, potrà essere valutata la richiesta attorea.

Appare infondata, infine la domanda attorea diretta ad ottenere il rispetto delle percentuali degli invalidi stabilite dalla legge, nel formulare le liste delle persone da porre in cassa integrazione.

Invero, un'eventuale giusta scelta dovrebbe tener conto solo delle reali circostanze di fatto esistenti al momento della formulazione delle liste.

Nel caso di specie manca qualsivoglia prova in tal senso.

Non va poi dimenticato che, non esistendo una specifica norma che protegge gli invalidi nella scelta dei cassintegrati, si giungerebbe a creare un trattamento di miglior favore, senza giustificazione, per la categoria degli invalidi stessi.

Sulla base di tali considerazioni vanno rigettate le domande tutte proposte dagli attori.

Le spese di giudizio, avuto riguardo alla novità e alla complessità della materia, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Pretore di Torino – Sezione Lavoro
visto l'art. 429 C.P.C.

- Rigetta la domanda.
 - Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
- Torino, 18 aprile 1983

IL PRETORE
Cotillo



All'interno della Fiat si pesta un dito e perde un braccio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL PRETORE DI TORINO - SEZIONE LAVORO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2013 R.G.L. 1983 promossa da: MECA Maria, CRUDO Cesare, CORSARO Giuseppe, BITETTA Giuseppa, PIRRELLO Giuseppa, PALA Armando, CIANI Donato, RICCHIZZI Michele, RIZZO Calogero, TULLI Bruno, LENZA Angiolina, MELI Leonardo, TOMAINO Domenico, ZAGARIA Francesco, BERTINI Giacomo, DELFINO Nicolina, NARDI Antonio, CASSIANI Maria Teresa, CRUA Renato, CALA' Aalgisa, DI CARO Arcangelo, CURATOLO Michele, FRICANO Giuseppe, GEMMUSO Arturo, DE FRANCO Natale, BISSACCO Vittorio, CORRENTI Antonino, GUCCIARDI Sebastiano, BATTILOMO Franco, CICCIONE Francesco, COSSU Dante, SERVINO Giovanna, PANRELLO Natale, TRECCARICHI Giuseppina, GAUDENZI Ferruccio, CUTRUPPI Pietro, D'ELIA Mario, FIORENTINO Domenico, LUCANIA Santo, DE LORENZO Giacinto, LANZAFAME Alfio, FERRANTE Antonio, CUTRO Illuminato, D'ALESSANDRO Salvatore, MESSINA Antonio, NUNES MORALES Ibania, LAURETI Maria, LANDOLINA Rosario, MONACO Salvatore, PIROSCIA Oscar, STRIANI Gerardo, NUCERA Antonino, SCIMENES Giuseppe, MAIMONE Umberto, TRALONGO Paolo, PACE Luigi, PARTIPILO Giuseppe, QUARTO Vito, MEDDIS Mariangela, MORANDO Vittorio, PASCARELLA Salvatore, MASTRANGELO Lucia tutti elettivamente domiciliati in Torino, Via Cernaia n. 27 presso l'avv. F. Caterina che li rappresenta e difende per delega a margine del ricorso.

- RICORRENTI -

contro

FIAT AUTO S.p.A., con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Giovanni Fabbrini, Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti, elettivamente domiciliata presso gli ultimi due in Torino, Via Mercantini n. 5, per procura in calce al ricorso.

- CONVENUTA -

OGGETTO :

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI

Piaccia al Signor Pretore Ill.mo,
contrariis reiectis e previe le declaratorie di rito e del caso,
previo interpellato della convenuta sulle circostanze di cui ai superiori capi di

prova per interpellato e per testi,

previa - se del caso - nomina di C.T.U. onde accertare e verificare la conformità e la rispondenza delle circostanze di cui alla superiore premessa in fatto alla realtà descritta,

previo interrogatorio della convenuta sulle dette circostanze,

- 1) dichiarare nulle o annullare le sospensioni dei concludenti dal lavoro per essere avvenute e per essere state mantenute troppo a lungo nel tempo in lesione di diritti soggettivi fondamentali e, in particolare, del diritto, inerente al contratto di lavoro in corso, alla rotazione dei tempi di lavoro e di non lavoro sulla generalità dei lavoratori,
- 2) dichiarare illegittimo e immotivato il rifiuto della Fiat Auto S.p.A. a consentire qualsiasi ripresa lavorativa a tutti o, in ipotesi, ad alcuni dei concludenti (originariamente sospesi), vuoi per effetto di rotazione, vuoi per effetto di sostituzioni nei posti liberati, vuoi per effetto dell'inadempienza agli accordi (anche del luglio 1981),
- 3) dichiarare illegittima o nulla la messa in mobilità dei concludenti e, in particolare, degli invalidi obbligatoriamente assunti, siccome avvenuta al di là e al di fuori di qualsiasi condizione o presupposto previsto dalla legge,
- 4) dichiarare tenuta e condannare la Fiat Auto S.p.A. a risarcire i danni dai concludenti subiti e subenti, per la perdita o la riduzione di condizioni soggettive e di Status in senso lato, nella misura che verrà determinata nei giudizi instaurandi dai singoli interessati,
- 5) dichiarare la Fiat Auto S.p.A. inadempiente, in ipotesi di ritenuta validità degli accordi sindacali, agli obblighi di effettuare i reintegri ivi previsti e quindi tenuta a far riprendere l'attività lavorativa entro e non oltre il 30 giugno 1983.

Con tutte le conseguenze di Legge.

Spese ed onorari ai sensi dell'articolo 91 C.P.C. .

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA

- in via pregiudiziale di rito, dichiarare per i sigg.ri: GRUDO Cesare, NARDI Antonio, MELI Leonardo e TOMAINO Domenico la improponibilità della domanda per effetto della preclusione derivante dal passaggio in giudicato delle sentenze 20/10/1981, n. 3538 del Tribunale di Torino in causa PORCARO-NARDI-CRUDO-TRUPO / FIAT AUTO, e 23/3/1982 e n° 1415 del Pretore di Torino in causa Ambrosi + altri / FIAT AUTO, ciò per quanto attiene sia alla **sospensione** che alla **messa in mobilità**;

- respingere la domanda riassunta sub c) per difetto di interesse e perchè comunque infondata;
- respingere le altre domande perchè infondate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18/4/1983 Maria Meca, Cesare Crudo, Giuseppe Corsaro, Giuseppa Bitetta, Giuseppa Pirrello, Armando Pala, Donato Ciani, Michele Ricchizzi, Calogero Rizzo, Bruno Tullii, Angiolina Lenza, Leonardo Meli, Domenico Tomaino, Francesco Zagaria, Giacomo Bertini, Nicolina Delfino, Antonio Nardi, Maria Teresa Cassiani, Renato Crua, Adalgisa Calà, Arcangelo Di Caro, Michele Curatolo, Giuseppe Fricano, Arturo Gemmuso, Natale De Franco, Vittorio Bissacco, Antonino Correnti, Sebastiano Gucciardi, Franco Battilomo, Francesco Ciccione, Dante Cossu, Giovanna Servino, Natale Panarello, Giuseppina Teccarichi, Ferruccio Gaudenzi, Pietro Cutrupi, Mario D'Elia, Domenico Fiorentino, Santo Lucania, Giacinto De Lorenzo, Alfio Lanzafame, Antonio Ferrante, Illuminato Cutrò, Salvatore D'Alessandro, Antonio Messina, Ibania Nunes Moraes, Maria Laureti, Rosario Landolina, Salvatore Monaco, Oscar Piroscia, Gerardo Striani, Antonino Nucera, Giuseppe Scimenes, Umberto Maimone, Paolo Tralongo, Luigi Pace, Giuseppe Partipilo, Vito Quarto, Mariangela Meddis, Vittorio Morando, Salvatore Pascarella, Lucia Mastrangelo convenivano in giudizio la Fiat Auto S.p.A. esponendo di essere lavoratori subordinati alle dipendenze di detta società e di essere stati sospesi dal lavoro e posti in cassa integrazione guadagni a partire dal 6/10/1980; precisavano inoltre che alcuni di loro erano stati posti in mobilità esterna, e che altri erano invalidi al lavoro.

Tanto premesso i ricorrenti si dolevano dell'illegittimità dei provvedimenti con cui la società convenuta li aveva sospesi dal lavoro, e del protrarsi nel tempo di tale condizione, contestando l'effettiva esistenza e il perdurare di una crisi aziendale o di una ristrutturazione in atto dell'impresa, tali da configurare una causa integrabile; contestavano, in ogni caso la legittimità della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro in quanto adottata al di fuori di ipotesi di impossibilità di utilizzare le prestazioni dei lavoratori; contestavano inoltre che l'operato della società potesse trovare legittimazione nel provvedimento amministrativo di ammissione alla integrazione salariale, o negli accordi conclusi al riguardo con la Federazione Lavoratori Metalmeccanici; rilevano ulteriori profili di illegittimità in ordine ai criteri adottati dalla Fiat Auto per la scelta dei lavoratori da sospendere; concludevano quindi sul punto chiedendo di dichiarare nulli o annullare i provvedimenti di sospensione dal lavoro o, in subordine, di dichiarare il già maturato diritto alla cessazione della sospensione e alla ripresa della attività lavorativa.

Il ricorso passava quindi ad esaminare la posizione dei lavoratori posti in mobilità esterna individuando un motivo di illegittimità della relativa procedura nella mancata emissione del decreto ministeriale previsto dall'art. 2 della Legge 675/77; affermava inoltre che la messa in mobilità deve restare soggetta alla stessa normativa prevista dalla Legge n. 604/66 in tema di licenziamenti individuali, ed invitava la società convenuta ad assolvere ai conseguenti oneri probatori; in particolare i ricorrenti invalidi individuavano specifici motivi di illegit-

timità dei provvedimenti di mobilità nella diminuzione delle garanzie previste dalla legge a loro tutela che ne derivava, e lamentavano che la loro inclusione nelle liste dei lavoratori in mobilità era avvenuta per motivi discriminatori. Tutti i ricorrenti interessati a detti provvedimenti chiedevano pertanto dichiararne la illegittimità o nullità.

Veniva poi formulata domanda di condanna della società convenuta a risarcire i danni risentiti a motivo degli illegittimi provvedimenti adottati, nella misura da determinarsi in separati giudizi.

I ricorrenti chiedevano infine che la Fiat Auto fosse dichiarata inadempiente all'obbligo di richiamare gruppi di lavoratori, assunto con gli accordi sindacali 18/10/80 e 13/7/81, e tenuta a far loro riprendere l'attività lavorativa alla scadenza del 30/6/83 prevista negli stessi accordi.

La Fiat Auto S.p.A. si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande preposte nei suoi confronti dai ricorrenti.

Affermava che i provvedimenti di sospensione dal lavoro erano pienamente legittimi in quanto adottati in presenza di una c.d. "causa integrabile", precedenti dall'accordo sindacale 18/10/80 che aveva riconosciuto l'esistenza di uno stato di crisi aziendale, e legittimati dai provvedimenti amministrativi di concessione e di proroga della cassa integrazione straordinaria; contestava le affermazioni degli attori circa l'iniziale inesistenza dello stato di crisi aziendale o il suo successivo superamento, illustrando i dati relativi al critico andamento dell'attività aziendale.

Quanto alle doglianze dei ricorrenti circa i criteri adottati dalla società per individuare i lavoratori posti in cassa integrazione la convenuta negava la fondatezza dei rilievi dei ricorrenti, osservando che tale scelta era legittimamente avvenuta tenendo presenti le esigenze tecniche e organizzative dell'azienda, e senza alcun fine discriminatorio.

La difesa della società convenuta rilevava quindi che i provvedimenti di messa in mobilità esterna erano stati adottati nel rispetto della disciplina posta dalla legge n. 675/77, e che in ogni caso non avevano determinato alcuna lesione di diritti per i ricorrenti validi o invalidi.

Riguardo all'ultima domanda dei ricorrenti la società convenuta negava l'esistenza di proprie inadempienze agli impegni assunti in sede sindacale di cui i ricorrenti potessero dolersi, e ciò perché erano in corso trattative con la controparte sindacale per dar corso agli impegni superando sopravvenute difficoltà di attuazione; rilevava comunque l'inammissibilità, in quanto domanda in futuro, della richiesta di rientro dalla cassa integrazione alla scadenza del 30/6/83.

All'udienza del 17/6/83 il Pretore esperiva il tentativo di conciliazione, ma le parti non raggiungevano un accordo. Si procedeva, quindi all'interrogatorio di alcuni dei ricorrenti, e del rappresentante della società convenuta. Il Pretore respingeva alcune istanze istruttorie formulate dalla difesa dei ricorrenti, e disponeva per la discussione finale.

Alla successiva udienza del 22/6/83, dopo aver sentito l'ampia ed approfondita illustrazione delle rispettive tesi svolta dai procuratori delle parti, il Pre-

tore decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Per una migliore comprensione dei termini della controversia è opportuno ricordare brevemente la più ampia vicenda in cui essa si inserisce.

All'inizio dell'autunno 1980 la Fiat S.p.A. avviava la procedura per il licenziamento di circa 14.000 lavoratori a causa dell'esistenza di una grave crisi di settore, tale da imporre una drastica riduzione dei livelli occupazionali. Tra le Organizzazioni Sindacali e l'azienda si apriva immediatamente una trattativa e, in data 18/10/1980, grazie anche all'intervento del Ministro del Lavoro, le parti concludevano un accordo che prevedeva la revoca delle procedure di licenziamento per riduzione del personale, il riconoscimento dell'esistenza dello stato di crisi aziendale ai sensi della Legge n. 675/77, la conseguente necessità di sospendere dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria 23.000 lavoratori della Fiat Auto S.p.A. e della Teksid S.p.A.; le parti concordavano anche altre misure dirette ad ottenere il ridimensionamento degli organici delle aziende in crisi, e prevedevano il reinserimento nell'attività lavorativa dei lavoratori ancora in CIG alla data del 30/6/1983.

A seguito dell'accordo la società convenuta procedeva alle concordate sospensioni dal lavoro.

In data 18/12/1980, previo accertamento da parte del CIPI dello stato di crisi aziendale, il Ministro del Lavoro decretava la corresponsione in favore dei dipendenti della Fiat del trattamento straordinario di integrazione salariale. Con successivi decreti lo stesso Ministro riconosceva il perdurare della crisi aziendale prorogando il trattamento di integrazione salariale.

Nel frattempo le parti continuavano a consultarsi in ordine agli sviluppi della situazione e, in data 13/7/81, stipulavano un accordo con cui si precisavano le modalità del ricorso alla già prevista procedura di mobilità esterna; si prevedevano parziali richiami dalla cassa integrazione per alcuni gruppi di lavoratori, e si ribadiva l'impegno della società alla cessazione della sospensione dal lavoro alla scadenza del 30/6/1983.

A seguito di quest'accordo circa 7.500 lavoratori in CIG venivano messi in mobilità esterna.

Il trattamento di CIG è ancora oggi in corso, e la società convenuta ha già richiesto una ulteriore proroga oltre alla prossima scadenza del 3/7/1983. Attualmente sono in corso tra la convenuta e la Federazione Lavoratori Metalmeccanici trattative per rinegoziare i termini dei precedenti accordi, con particolare riguardo ai problemi connessi all'attuazione del reinserimento nell'attività produttiva dei lavoratori ancora sospesi alla data del 30/6/1983.

2. Tanto premesso in ordine alla vicenda generale da cui traggono origine le questioni portate all'esame di questo giudice occorre ora precisare che i sessantadue lavoratori ricorrenti sono stati tutti posti in CIG in forza dell'accordo 18/10/1980, e sono da allora rimasti in tale condizione; alcuni di loro sono inoltre

stati inseriti negli elenchi dei lavoratori interessati alla procedura di mobilità esterna regolata dall'accordo 13/7/1981.

I ricorrenti si dolgono di tale situazione sotto numerosi profili e propongono nei confronti della convenuta Fiat Auto S.p.A. varie domande, che è opportuno qui riepilogare, anche al fine di presentare lo schema della successiva trattazione.

I ricorrenti chiedono:

- a) che sia dichiarata nulla o annullata la sospensione dal lavoro e la messa in CIG disposte dalla Fiat nell'ottobre 1980;
- b) che (evidentemente per il caso di mancato accoglimento della prima domanda) venga dichiarato il loro diritto a essere richiamati dalla CIG per essere venute meno le condizioni di legittimità della sospensione dal lavoro;
- c) che sia dichiarata illegittima o nulla la messa in mobilità esterna;
- d) che la società convenuta sia condannata al risarcimento dei danni loro cagionati dagli illegittimi provvedimenti di sospensione dal lavoro e messa in mobilità;
- e) che sia dichiarato il loro diritto a riprendere l'attività lavorativa alla scadenza del 30/6/1983, e sia dichiarato l'inadempimento della società convenuta in ordine all'impegno di effettuare i parziali rientri di gruppi di lavoratori tra il luglio 82 e l'aprile 83.

3. Nessuno degli argomenti svolti dai ricorrenti a sostegno della prima domanda appare fondato.

Si sostiene innanzitutto il ricorso che solo l'esistenza di una situazione di impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa dei dipendenti legittimerebbe la sospensione dal lavoro e il ricorso alla CIG. Affermano cioè i ricorrenti che soltanto nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c. il datore di lavoro sarebbe liberato dai suoi obblighi, mentre, in caso contrario, il suo rifiuto di accettare la prestazione offerta dai lavoratori configurerebbe una ipotesi di "mora accipiendi" secondo la previsione dell'art. 1206 c.c.; di conseguenza la crisi aziendale potrebbe legittimare la sospensione dal lavoro soltanto nel caso di una oggettiva impossibilità per il datore di lavoro di ricevere la prestazione.

Tale tesi non può essere condivisa perchè non tiene conto del fatto che le leggi in tema di integrazione salariale hanno previsto casi di integrazione salariale che non sono riconducibili alla ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione; non rientrano in tale ipotesi il caso della contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato (art. 1, n. 1 lett. B della legge n. 164/75), le crisi economiche settoriali e locali, e le ristrutturazioni, riorganizzazioni, e conversioni aziendali (art. 1, n. 2, lett. A e B della legge n. 164/75), in quanto si tratta in genere di situazioni in cui non vi è una impossibilità assoluta e oggettiva allo svolgimento del rapporto di lavoro, ma unicamente una "difficultas praestandi" in relazione all'eccessivo onere connesso al retribuire una prestazione lavorativa che, in tali circostanze, presenta scarsa o nulla utilità per l'imprenditore. Ed è appunto in relazione a queste ipotesi che il legislatore, anche al fine di limitare o ritardare il ricorso a pro-

cedure di licenziamento, consente il ricorso alla CIG, con la contestuale sospensione del rapporto di lavoro, e la quiescenza degli obblighi retributivi del datore di lavoro. Siamo pertanto in presenza di una specifica disciplina prevista dalla legislazione del lavoro che legittima comportamenti che, valutati esclusivamente in base ai principi civilistici generali, potrebbero configurare ipotesi di inadempiamento.

Si deve quindi concludere che l'esistenza di una causa integrabile configura il "motivo legittimo" che, ai sensi dell'art. 1206 c.c., esclude la mora del creditore (per un ampio e approfondito esame della questione vedi la sentenza Nardi + altri/Fiat Auto, Tribunale di Torino, 8/10/81, n. 3538, che ha confermato la sentenza Pretura di Torino, 24/1/81, n. 663; nello stesso senso vedi anche Pretura di Torino, 12/3/82, n. 1415; Pretura di Chivasso, 24/1/83 in causa Benigni + altri/Fiat Auto; e Pretura di Torino, 18/4/83, in causa Simonetta + altri/Fiat Auto).

La domanda dei ricorrenti non è però fondata soltanto sull'argomento che si è ora dimostrato inconsistente; essi negano anche la stessa esistenza della crisi aziendale che ha giustificato la sospensione dal lavoro con ricorso alla CIG, e chiedono che la relativa prova sia fornita dalla convenuta.

Tale tesi non può essere accolta: essa non tiene conto del fatto che i provvedimenti adottati nei confronti dei ricorrenti trovano legittimazione sia negli atti amministrativi con cui è stato concesso e prorogato il trattamento di CIG, previo accertamento da parte delle competenti autorità della crisi aziendale, sia nell'accordo sindacale 18/10/1980 in cui si riconosce la necessità di collocare in CIG 23 000 lavoratori nel presupposto dell'esistenza dello stato di crisi.

Va infatti ricordato che il Decreto Ministeriale 18/12/1980 ha concesso il trattamento di cassa integrazione dopo che il CIPI, con delibera 11/12/1980, aveva dichiarato la sussistenza della crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, co. 5^o lett. c) della legge 12/8/1975. Tali atti seguivano ad una richiesta della società convenuta nella quale si indicavano analiticamente le condizioni di crisi dell'azienda e le prospettive per gli anni a venire, e si forniva ampia documentazione dei dati offerti alla valutazione della Pubblica Amministrazione (vedi docc. da 3 a 7 di parte convenuta).

Alla base del Decreto Ministeriale vi è stato dunque un complesso accertamento della P.A. avente natura di atto discrezionale, sia amministrativo che tecnico, e le valutazioni conseguenti non possono pertanto essere oggetto di sindacato giurisdizionale da parte del giudice ordinario. La disapplicazione dell'atto amministrativo in questione potrebbe avvenire soltanto ove risultassero vizi di legittimità in senso stretto, ma nulla del genere ha evidenziato la difesa dei ricorrenti, e d'altra parte la documentazione in atti dimostra che il decreto è stato emanato al termine di un procedimento pienamente rispettoso della legislazione in materia di integrazione salariale. Non sembra dunque il caso di dilungarsi oltre su questo argomento anche perché esso è già stato ampiamente trattato, ed è stato sempre risolto in senso contrario alle tesi dei ricorrenti, nelle sentenze prima ricordate.

Ma l'esistenza della causa integrabile, e la conseguente legittimità delle sospensioni è stata riconosciuta anche dall'accordo sindacale 18/10/1980, e tale riconoscimento è vincolante nei confronti dei ricorrenti.

Il problema della portata obbligatoria degli accordi sindacali stipulati nell'ambito delle procedure per l'integrazione salariale è argomento che presenta aspetti delicati stante la mancata attuazione del precetto costituzionale (art. 39) diretto ad attribuire efficacia "erga omnes" agli accordi stipulati dai sindacati registrati, e la conseguente necessità di ricorrere a criteri interpretativi di diritto comune che non sempre si adattano alla valutazione dei fenomeni di gestione collettiva degli interessi dei lavoratori.

Ritiene peraltro il giudicante che le argomentazioni svolte dalla difesa dei ricorrenti per sostenere la inopponibilità a ciascuno di loro dell'accordo 18/10/1980 non possano essere condivise.

L'accordo in questione è vincolante per i ricorrenti in quanto costituisce concreto sviluppo dell'Accordo Interconfederale 21/1/1975 (Modifica del sistema delle integrazioni salariali nel settore industriale), Accordo Interconfederale che è a sua volta richiamato dall'art. 6, Disc. Gen., Sez. I^a del C.C.N.L. 16/7/79 dell'Industria Metalmeccanica. Ebbene il contratto collettivo 16/7/1979 è certamente obbligatorio per i ricorrenti, i cui rapporti di lavoro, come confermato in sede d'interrogatorio dal rappresentante della convenuta, sono stati sempre regolati da detto contratto, senza che tale costante applicazione abbia mai incontrato contestazioni da parte loro che, neppure in ricorso o negli interrogatori hanno mosso obiezioni al riguardo; siffatto comportamento dimostra che, quanto meno di fatto, i ricorrenti hanno riconosciuto l'obbligatorietà del contratto collettivo di categoria (in questo senso è la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione; vedi la sentenza 16/10/1980, n. 5576, Mass.Giur. Lav. 1982, 105).

Ora l'art. 6 del contratto collettivo dispone: "In caso di necessità di contrazione dell'orario di lavoro le parti, ferma restando l'applicazione della legge 20 maggio 1975, n. 164, fanno rinvio alle intese interconfederali 21 gennaio 1975", si tratta dunque di un rinvio recettizio col quale viene recepita nel contratto collettivo la disciplina interconfederale, che diviene in tal modo vincolante per tutti i lavoratori che vi aderiscono. Ed è una forma di manifestazione della volontà contrattuale non certo inusuale al contratto collettivo che, anche in un altro caso presentante notevole affinità alla materia in esame (art. 5, Disc. Spec., Parte I^a) prevede che "le parti si rimettono ... agli accordi che potranno intervenire tra le Confederazioni interessate."

Tornando dunque all'Accordo Interconfederale 21/1/1975 pare il caso di ricordare che esso è intervenuto per far fronte ai problemi conseguenti alla crisi petrolifera che, specie nelle aziende del settore automobilistico, aveva determinato una crisi da sovrapproduzione e l'aumento del ricorso all'integrazione salariale; con esso sono state poste le basi della nuova regolamentazione del sistema delle integrazioni salariali, e si è riconosciuta la necessità di estendere il campo

delle cause integrabili anche alle ristrutturazioni e conversioni produttive in atto in quel periodo. Ma tale accordo interessa qui soprattutto perché ha segnato il riconoscimento di ampi spazi di intervento delle Organizzazioni Sindacali nelle procedure per la concessione della integrazione salariale; in particolare il suo art. 6 dispone: "Nei casi previsti ai punti b) e c) delle cause di intervento, la riduzione degli orari deve essere preceduta da una comunicazione alla struttura sindacale di fabbrica e, per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, al sindacato di categoria competente per territorio, relativa alle cause, alla entità, alla durata prevedibile, al numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione seguirà, a richiesta, un esame congiunto allo scopo di valutare: i programmi produttivi; gli investimenti; gli effetti sull'occupazione al fine di adottare tutte le misure che ne assicurino la salvaguardia e lo sviluppo; le modalità di distribuzione della riduzione (attuando, in quanto possibile, criteri di rotazione); le iniziative di qualificazione professionale nella salvaguardia delle condizioni salariali acquisite."

La norma è chiaramente finalizzata al raggiungimento di un accordo volto a regolamentare la riduzione dell'orario di lavoro, ed eventualmente la sospensione a zero ore di gruppi di lavoratori.

Il testo dell'Accordo Interconfederale è stato sostanzialmente riprodotto nella Legge 20/5/1975, n. 164, che per quanto concerne la procedura di consultazione non ha apportato modifiche, salvo una più sintetica definizione del suo oggetto; nel testo legislativo l'esperimento della procedura di consultazione diventa una condizione di procedibilità della domanda per la concessione dell'integrazione salariale.

Orbene l'accordo 18/10/1980 è stato stipulato in applicazione della disciplina prevista dall'Accordo Interconfederale 21/1/1975 e dalla legge n. 164/75, in occasione della crisi aziendale che ha colpito la società convenuta a partire dal 1980. Esso infatti da atto della crisi aziendale e della conseguente necessità di ricorrere alla sospensione dal lavoro per 23.000 dipendenti (punto 1); prevede, funzionalmente alla finalità di superare tale stato di crisi salvaguardando nei limiti ritenuti compatibili i livelli occupazionali, misure dirette a favorire la diminuzione dei lavoratori esuberanti, quali l'incentivazione delle dimissioni, i pre-pensionamenti, la mobilità interna (punto 3); stabilisce le modalità di applicazione della CIG e la sua durata (punti 2, 4, 9, 10), e l'avvio delle procedure di mobilità esterna (punto 8); prevede l'istituzione di corsi di formazione e riqualificazione professionale (punto 5).

Si deve quindi concludere che l'accordo 18/10/1980 stipulato dalle Organizzazioni Sindacali nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 21/1/1975, è vincolante nei confronti dei ricorrenti in forza del disposto dell'art. 6 del contratto collettivo di categoria, che a tale Accordo fa rinvio. Conseguentemente si deve ritenere accertata anche nei loro confronti la crisi aziendale riconosciuta dall'accordo, e la connessa legittimità delle sospensioni in tal sede concordate (in questo senso si veda Pretura di Torino, 24/1/1981, n. 663, e Tribunale di Torino, 8/10/1981, n. 3538).

Queste conclusioni esimono dal prendere in esame gli argomenti ulteriormente svolti dalla difesa dei convenuti per contestare che di fatto la società convenuta sia stata investita da una crisi aziendale, e il perdurare della stessa crisi. Per sola completezza di discorso conviene peraltro osservare che l'esistenza di una crisi dell'azienda convenuta, connessa alla conclamata crisi economica che affligge da alcuni anni non solo il nostro, ma molti altri paesi industriali, è ampiamente dimostrata dalla documentazione prodotta dalla convenuta, in cui, è esposta un'ampia messe di dati ufficiali che dimostrano la perdita di bilancio nell'anno 1980, la notevole contrazione del mercato nazionale ed estero del prodotto della Fiat Auto verificatasi rispetto agli anni precedenti, la riduzione ancora verificatasi nel 1981, e il successivo mantenimento di tali critici livelli di produzione. Significativa del perdurare dello stato di crisi è poi la circostanza che la società convenuta, nonostante le sospensioni dal lavoro, e la riduzione del personale in forza avvenuta a seguito delle altre misure adottate, abbia ancora dovuto far ricorso a periodi integrazione salariale ordinaria per evitare eccessivi stoccaggi di prodotto.

I ricorrenti si dolgono inoltre dell'illegittimità dei criteri adottati dalla Fiat Auto per individuare i lavoratori da porre in CIG. Affermano in proposito che la società avrebbe dovuto uniformarsi ai criteri previsti dall'Accordo Interconfederale 5/5/1965 sui licenziamenti per la riduzione del personale.

Tale tesi è infondata: le leggi in tema di integrazione salariale non solo non fanno alcun rinvio alla normativa invocata dai ricorrenti, ma nulla stabiliscono in tema di criteri di scelta, e pertanto la questione va risolta tenendo unicamente presente il principio di razionalità, che nel caso di cui si tratta conduce a ritenere legittima una scelta dei lavoratori da sospendere eseguita in relazione alle esigenze organizzative aziendali nascenti dalla crisi (vedi Pretura di Torino, 12/3/1982, n. 1415).

Altra doglianza dei ricorrenti concerne la mancata adozione della rotazione tra i lavoratori interessati ai provvedimenti di sospensione. Quest'argomento trova un aggancio testuale nell'Accordo Interconfederale 21/1/1975, che all'art. 6 raccomanda di adottare "in quanto possibile" criteri di rotazione. Si tratta per altro di una prescrizione subordinata all'esistenza di condizioni che la rendano concretamente attuabile secondo una valutazione rimessa di volta in volta alle parti contraenti gli accordi per il ricorso alla integrazione salariale; e nel caso di specie i contraenti hanno espressamente considerato la questione (punto 4), e hanno previsto la rotazione soltanto per un reparto, escludendo così implicitamente la possibilità di una rotazione generalizzata a tutti i lavoratori sospesi.

4. La seconda domanda svolta in ricorso riguarda la pretesa sopravvenuta illegittimità dei provvedimenti di sospensione, per essere venuti meno, dopo la loro adozione, i presupposti che li avevano giustificati.

Anche questa domanda va respinta. Le sospensioni dei ricorrenti sono state infatti mantenute in concomitanza con l'emanazione da parte del Ministro del Lavoro dei decreti di proroga della concessione della integrazione salariale, e tali atti amministrativi, per i motivi precedentemente svolti, presuppongono l'accertamento, con efficacia anche nei confronti dei ricorrenti, del perdurare

della crisi aziendale.

Comunque il permanere dello stato di crisi è una realtà che, come già si è detto, l'azienda convenuta ha comprovato con la documentazione prodotta, e di cui da atto anche l'accordo sindacale 13/7/1981, che formula la previsione di una ripresa soltanto per il 1983.

5. La terza domanda dei ricorrenti è volta ad ottenere una dichiarazione di nullità dei provvedimenti di messa in mobilità esterna che hanno interessato alcuni di loro.

Il primo argomento svolto a sostegno della domanda consiste nel rilevare una irregolarità procedurale nella procedura di mobilità in relazione alla mancanza dei provvedimenti del CIPI e del Ministro del Lavoro previsti dall'art. 2 della Legge n. 675/77. Il rilievo è infondato: l'esame degli artt. 22 e ss. della legge dimostra infatti che l'attuazione in ambito regionale del processo di mobilità esterna per lavoratori in cassa integrazione rientra nella esclusiva competenza della Commissione Regionale, e così è avvenuto nel caso di specie con delibera 22/12/1981 della Commissione per il Piemonte (vedi doc. n. 17 di parte convenuta). La delibera del CIPI e il Decreto Ministeriale sono necessari solo perché si producano gli ulteriori effetti nei confronti delle aziende "terzi" previsti dall'art. 25, ma non sono presupposto necessario per l'avviamento del processo di mobilità ad opera della Commissione Regionale.

Si espone quindi in ricorso la curiosa tesi secondo cui la messa in mobilità sarebbe atto prodromico al licenziamento, e che pertanto varrebbe per essa la stessa disciplina prevista dalla legge n. 604/66, con la conseguenza che il datore di lavoro sarebbe tenuto a provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. Ma a parte la considerazione che il licenziamento saranno, se del caso, adottati nell'ambito della disciplina posta dall'Accordo Interconfederale 5/5/1965, si deve notare che la messa in mobilità esterna avviene sì nella previsione di non poter mantenere al termine di un processo di ristrutturazione e riconversione produttiva i livelli occupazionali precedenti, ma che i licenziamenti collettivi cui si debba alla fine procedere dovranno riguardare, nel rispetto dei criteri di legge, qualsiasi dipendente, sia o no stato in precedenza posto in mobilità; non vi è quindi alcuna ragione per ritenere che già nella procedura di mobilità si debbano rispettare regole concernenti gli eventuali successivi licenziamenti.

D'altra parte il processo di mobilità esterna era previsto dall'accordo 18/10/1980 (punti 7 e 8) e la sua attuazione è stata concordata tra le stesse parti con l'accordo 13/7/1981, nel quale sono anche previsti specifici criteri di scelta dei lavoratori interessati ai provvedimenti. Della violazione di questi criteri pertanto, e non di altri, i ricorrenti avrebbero potuto dolersi, ma ciò non hanno fatto, neppure curandosi di contestare in qualsiasi modo l'assunto della convenuta di aver pienamente rispettato gli impegni stipulati al riguardo con le Organizzazioni Sindacali.

Si può poi dubitare del fatto che i ricorrenti posti in mobilità abbiano mo-

tivo di dolersi di ciò in quanto l'inserimento negli appositi elenchi non può essere causa di alcuna lesione di loro diritti, ma li pone semmai in una condizione di miglior favore, in quanto offre la possibilità di trovare con una procedura agevolata un nuovo posto di lavoro in un momento in cui l'azienda che li occupa prevede la necessità di ridurre il proprio personale.

Le stesse considerazioni valgono anche per gli invalidi collocati obbligatoriamente. Infatti la legislazione in tema di mobilità esterna, così come quella in tema di integrazione salariale, non prevede limiti di applicazione per quanto concerne questa categoria, e d'altra parte la stessa legge n. 482/68 dispone che ad essi si applichi il normale trattamento giuridico e normativo del rapporto di lavoro, salve le espresse deroghe da essa previste. Daltronde il lavoratore invalido in mobilità ha la opportunità di reperire un nuovo posto di lavoro, ma può sempre rifiutarlo in tutti i casi in cui il posto che gli viene offerto non sia di suo gradimento, senza per questo subire alcuna conseguenza negativa; in tal caso egli continuerà a rimanere in cassa integrazione, né il datore di lavoro potrà adottare provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti.

Si deve in conclusione escludere che i lavoratori validi o invalidi posti in mobilità esterna abbiano motivo di dolersi di tali provvedimenti (vedi in proposito Pretura di Torino, 12/3/1982, n. 1415 che ha respinto identiche domande proposte da un altro gruppo di lavoratori in mobilità; nello stesso senso Pretura di Chivasso, 21/1/1983 e Pretura di Torino, 18/4/1983).

6. La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla pretesa illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e di messa in mobilità va respinta; si è già infatti dimostrata l'infondatezza delle doglianze svolte dai ricorrenti circa la legittimità di tali provvedimenti.

7. Resta così da esaminare l'ultima delle domande formulate dai ricorrenti, quella con cui chiedono di dichiarare la Fiat Auto S.p.A. inadempiente agli obblighi di effettuare i richiami dalla CIG previsti dagli accordi 18/10/1980 e 13/7/1981, e, in particolare, di dichiararla tenuta a far riprendere l'attività lavorativa entro e non oltre il 30/6/1983.

La domanda è, almeno in parte, fondata.

Essa fa riferimento al punto 9 dell'accordo 18/10/80, che così recita:

"La Fiat - subordinatamente all'attuazione degli impegni assunti ai punti 3) e 7), nel presupposto del corretto funzionamento di tutti gli istituti convenuti provvederà a richiamare dalla CIG per il loro reinserimento nell'attività lavorativa quei lavoratori che al 30/6/1983 si trovino in integrazione salariale"; nonché all'accordo 13/7/1981, che, in attuazione di quanto previsto al punto 7 del precedente accordo, ha disposto:

1) n. 7.500 lavoratori (area piemontese) verranno inseriti nel processo di mobilità esterna... Per gli stessi lavoratori si conferma quanto previsto al punto 9) dell'Accordo 18/10/1980.

2) n. 3.500 lavoratori (aree extra Piemonte) rientreranno al lavoro con gradualità nel periodo compreso tra il 1° luglio 1982 ed il 30 giugno 1983.

3) I residui lavoratori permarranno in CIG sino al 30/6/1983.

4) Tra i lavoratori di cui al punto 3) verranno operati rientri al lavoro, in base ai criteri fissati dal punto 10) dell'accordo 18/10/1980, tenendosi anche conto dei carichi familiari degli interessati, per un numero complessivo di 2.000 con le seguenti modalità:

- periodo luglio/settembre 1982 n. 300 lavoratori
 - periodo novembre 82/febbraio 1983 n. 1.200 lavoratori
 - periodo marzo/aprile 1983 n. 500 lavoratori
- ... omissis ...

Per i lavoratori già in CIG alla data del 6/10/80, è stato confermato quanto previsto dall'accordo 18/10/1980 circa i rientri al 30/6/1983."

Parte convenuta ha, sia pure genericamente, contestato la legittimazione dei ricorrenti ad agire in base a questi patti, ed è perciò opportuno sottolineare che ciascuno dei lavoratori interessati ai provvedimenti adottati dalla società convenuta in base agli accordi conclusi con le Organizzazioni Sindacali, può a sua volta pretendere dalla convenuta il rispetto degli impegni che la stessa ha assunto per ottenere il consenso dei rappresentanti dei lavoratori alla realizzazione delle proprie esigenze di ristrutturazione e di riduzione del personale.

Anche per la società convenuta valgono infatti le argomentazioni svolte al punto 3. della motivazione per dimostrare l'obbligatorietà dell'accordo 18/10/80 nei confronti dei ricorrenti: infatti l'accordo 18/10/80 è intervenuto nell'ambito della previsione dell'Accordo Interconfederale del 21/1/1975, cui fa a sua volta rinvio l'art. 6, Disc. Gen. Sez. I del C.C.N.L. 16/7/1979 per stabilire la disciplina dei casi di ricorso alla CIG. La Fiat Auto, che in sede di interrogatorio ha riconosciuto di applicare ai rapporti di lavoro dei ricorrenti il C.C.N.L. 16/7/79, è pertanto tenuta al rispetto nei loro confronti anche degli altri accordi dallo stesso contratto richiamati.

Alla stessa conclusione si dovrebbe daltronde giungere rifacendosi, così come indicato da parte della dottrina e della giurisprudenza (vedi Pretura di Torino, Papa/SOIMI, 12/4/1983; Pretura di Chivasso, Bennischi, + altri/Fiat Auto, 24/1/1983) alla figura del contratto in favore del terzo.

Va pertanto ritenuto il diritto dei ricorrenti ad agire nei confronti della Fiat Auto per ottenere l'adempimento degli impegni da questa assunti con gli accordi 18/10/1980 e 13/7/1981.

La doglianza relativa al mancato adempimento dell'obbligo di procedere a rientri scaglionati di gruppi di lavoratori previsto al punto 4) dell'accordo 13/7/1981 non può però trovare accoglienza; infatti, anche se è pacifico che i rientri non siano stati attuati, la clausola in questione non indica nominativamente i lavoratori da includere nei preventivati scaglioni, ma si limita a stabilire generici criteri di scelta sulla cui base non è assolutamente possibile accertare se tutti o alcuni dei ricorrenti avrebbero dovuto essere ricompresi in uno degli scaglioni e conseguentemente verificare la lesione di un diritto ad essere reinseriti nell'attività lavorativa. Era d'altra parte onere dei ricorrenti allegare gli elementi di prova idonei a dimostrare che i loro nomi dovevano essere inclusi tra quelli dei lavoratori interessati a questi rientri, ma il ricorso tace sul punto.

L'obbligo di richiamare dalla cassa integrazione e di reinserire in attività lavorativa i lavoratori ancora sospesi alla data del 30/6/1983, previsto dal punto 9 dell'accordo 18/10/1980 e confermato dall'accordo 13/7/1983, è invece ben determinato nella sua sfera di applicazione soggettiva, in quanto è chiaramente assunto nei confronti di tutti e di ciascuno dei lavoratori posti in CIG a partire dal 6/10/1980, e ancora in questa condizione alla data del 30/6/1983. Nessun dubbio quindi che esso sia operante nei confronti degli odierni ricorrenti.

La difesa della società convenuta ha tuttavia sollevato alcuni rilievi circa l'ammissibilità e la fondatezza della domanda svolta al riguardo dai ricorrenti.

In primo luogo ha rilevato che si tratterebbe di una inammissibile domanda in futuro. Ma a questo proposito si rileva che la domanda attorea è una domanda di mero accertamento dell'esistenza allo stato di una obbligazione della società convenuta; non si chiede una pronuncia di condanna per il caso di inadempimento dell'obbligazione alla scadenza del termine pattuito, ma soltanto che sia dichiarata l'esistenza dell'obbligo.

Sembra al Pretore che posta in questi termini, e constatata per i motivi di seguito esposti l'esistenza dell'interesse ad agire, la domanda sia ammissibile. Dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nell'affermare l'ammissibilità della domanda di mero accertamento in tutti i casi in cui sussista l'interesse di chiarire situazioni di incertezza relative a diritti anche futuri, e in particolare ciò è stato riconosciuto con riferimento a diritti sottoposti a termine iniziale (vedi Cass., 26/3/1954, n. 910, in Rep. Foro It., 1954) o a condizione sospensiva, o riguardo a clausole inegoziali dubbie (Trib. Lucca, 16/7/74, in Riv. Giur. Lav., 1975, II, p. 477 e ss., Pretura Milano, 8/6/1978, in Foro It., 1978, I, 2651; Pretura Napoli, 11/4/1979, in Foro It., 1979, I, 1975).

Nel caso di specie sussiste certamente l'interesse ad ottenere una pronuncia di mero accertamento dell'obbligo nascente della clausola relativa ai rientri al 30/6/1983. Infatti il comportamento della società convenuta che sino a qualche tempo fa poteva lasciar credere che, malgrado le lamentate difficoltà, la scadenza del 30/6/1983 sarebbe stata rispettata (e infatti la sentenza Pretore di Torino, 18/4/83, ha respinto analoga domanda appunto sotto il profilo del difetto di interesse ad agire), è stato negli ultimi mesi tale da creare forti perplessità circa l'intenzione della società di adempiere nel termine previsto; basti precisare che a distanza di pochi giorni dal 30/6/1983 la Fiat Auto non ha ancora avviato le operazioni presumibilmente complesse per il rientro in fabbrica di migliaia di lavoratori; inoltre il mancato adempimento all'obbligo di procedere ai rientri previsti tra il luglio 1982 e l'aprile 1983 lascia supporre che anche questa volta la società convenuta non intenda rispettare gli impegni.

Tali motivi di perplessità trovano conferma nell'atteggiamento tenuto dalla convenuta nella presente causa: la Fiat, lungi dal riconoscere la propria obbligazione a richiamare i ricorrenti dalla CIG alla scadenza pattuita, ha al contrario sollevato dubbi circa la loro legittimazione a valersi della clausola dell'accordo, e circa la permanenza ed effettività dell'obbligo in dipendenza dal mancato superamento della crisi, e dalle trattative in corso. Significativo anche il fatto che

la proposta di conciliazione dei ricorrenti, che richiedevano a tal fine l'attuazione dei rientri al 30/6/1983 rinunciando alle altre domande, sia stata respinta dalla convenuta.

In tale situazione sussiste quindi certamente l'interesse dei ricorrenti a richiedere una pronuncia che chiarisca se il diritto al rientro sussista o meno.

La società convenuta ha negato l'esistenza di tale diritto sul rilievo che sono attualmente in corso trattative con le Organizzazioni Sindacali per rinegoziare l'impegno ai rientri, ma ciò non può essere sostenuto: se è infatti possibile, e anzi auspicabile, che un nuovo accordo dia a questa complessa vicenda una soluzione concertata, che tenga conto delle attuali circostanze ed interessi delle parti, resta comunque il fatto che a tutt'oggi gli unici accordi che continuano a regolare la materia sono quelli cui si richiamano i ricorrenti.

Va poi rilevato che la difesa della società convenuta, pur senza far valere in modo esplicito eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione in questione, ha sottolineato in sede di discussione finale come l'attuale situazione di mercato, e il protrarsi della crisi, creino grosse difficoltà al puntuale adempimento degli accordi. Ora poichè la prospettazione di tali circostanze sembra sottintendere a una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, val la pena di osservare che, almeno per il momento, la situazione rappresentata dalla difesa della convenuta può unicamente evidenziare le difficoltà organizzative e gli oneri finanziari derivanti dal reinserimento dei sessantadue ricorrenti in una realtà aziendale in cui sono subentrare nuove tecnologie, e che non ha alcuna necessità di incremento della manodopera, ma non vale certo a concretare una situazione di impossibilità oggettiva di adempiere agli obblighi a suo tempo assunti. La giurisprudenza è infatti costante nell'affermare che il concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale previsto dall'art. 1256 c.c., può ritenersi integrato soltanto da una impossibilità assoluta e oggettiva all'adempimento, e non dalla mera difficoltà dell'esecuzione anche se questa sia causa per l'interessato di oneri superiori a quelli inizialmente previsti.

Se poi con tale riferimento si è voluto dire che il mancato superamento della crisi costituirebbe una condizione risolutiva dell'obbligo di effettuare i rientri, va rilevato che le uniche condizioni cui l'accordo subordina i rientri sono l'attuazione degli impegni assunti ai punti 3 e 7 dello stesso accordo - e che ciò sia avvenuto non è contestato - e il corretto funzionamento di tutti gli istituti convenuti - e anche su questo l'azienda non ha di che dolersi perchè se qualche punto dell'accordo non ha funzionato si tratta proprio di quelli che prevedevano obblighi a suo carico; d'altra parte l'espressione "corretto funzionamento" sembra riferirsi all'attuazione delle misure concordate e non ai concreti risultati che ne possano derivare, e in ogni caso, se è vero che il ricorso alla mobilità esterna non ha dato gli esiti che forse le parti speravano, gli altri istituti concordati si sono mostrati grandemente efficaci per realizzare il fine della riduzione della manodopera, tant'è vero che dall'ottobre 1980 ad oggi la diminuzione è stata di circa 18.000 unità.

Ancora più illusorio sembrerebbe il richiamare la figura della presupposi-

zione, è cioè affermare che la società convenuta si sarebbe indotta a sottoscrivere l'impegno nel presupposto implicito che alla data del 30/6/1983 si fossero realizzate le condizioni per un utile reinserimento nell'attività lavorativa dei lavoratori già posti in CIG; condizione inespressa che non si è poi verificata. Infatti, a parte la considerazione che è difficile credere che tale presupposto fosse comune anche alla controparte, va notato che la prevalente dottrina e giurisprudenza negano rilevanza giuridica ai motivi soggettivi che non sono stati esplicitati nel contratto.

Si deve perciò concludere con l'accoglimento della domanda di mero accertamento formulata dai ricorrenti, e dichiarare che, in forza degli accordi 18/10/1980 e 13/7/1981, la società convenuta è tenuta a reinserire nell'attività lavorativa i ricorrenti che alla data del 30/6/1983 siano ancora sospesi dal lavoro.

Si deve sottolineare che questo accertamento vale per la situazione e il periodo temporale portato all'esame del Pretore col ricorso di cui si tratta, mentre resta ovviamente da verificare, nel caso di inadempimento alla scadenza del 1/7/1983, se a quella data possano essersi realizzati fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligo in questione.

8. In accoglimento delle conclusioni tolte in tal senso dalla società convenuta deve dichiararsi l'improponibilità delle domande formulate dai ricorrenti Nardi Antonio e Crudo Cesare al capo 1 del ricorso, per effetto della preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza 20/10/1981, n. 3538 del Tribunale di Torino, nonché delle domande formulate dai ricorrenti Meli Leonardo e Tomaino Domenico ai capi 1 e 3 del ricorso, per effetto della preclusione derivante dal passaggio in giudicato della sentenza 23/3/1982 n. 1415 del Pretore di Torino.

9. In considerazione della soltanto parziale soccombenza della società convenuta pare giusto compensare per metà tra le parti le spese di lite; la Fiat Auto S.p.A. viene pertanto condannata a rimborsare metà delle spese sostenute per la lite dai ricorrenti, spese che complessivamente si liquidano in Lire 2.200.000, di cui 1.500.000 per diritti di procuratore, L. 650.000 per diritti di procuratore, e L. 50.000 per esposti.

P.Q.M.

Il Pretore di Torino - Sezione Lavoro -
visto l'art. 429 C.P.C.

- dichiara nei confronti dei signori Cesare Crudo, Antonio Nardi, Leonardo Meli, e Domenico Tomaino l'improponibilità delle domande formulate ai capi 1 e 3 delle conclusioni del ricorso;
- dichiara che, in forza degli accordi 18/10/1980 e 13/7/1981, la FIAT AUTO S.p.A. è tenuta a reinserire nella attività lavorativa i ricorrenti che alla data del 30/6/1983 siano ancora sospesi dal lavoro;
- respinge tutte le altre domande proposte dai ricorrenti nei confronti della società convenuta;
- dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite e condanna la società convenuta a rimborsare ai ricorrenti metà delle spese sostenute

per la lite, metà che liquida in L. 1.100.000.
Così deciso in Torino, lì 22 giugno 1983.

IL PRETORE
dr. A. Gandolfo